

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 dicembre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206.

Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221) Pag. 1

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 novembre 2017, n. 207.

Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (17G00220) . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2017, n. 208.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. (17G00228) Pag. 15


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2017, n. 209.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (17G00229) Pag. 15

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 novembre 2017.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Marano di Napoli. (17A08653) Pag. 16



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 novembre 2017.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bova Marina. (17A08654)..... *Pag.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2017.

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati. (17A08775)..... *Pag.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2017.

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica. (17A08776). *Pag.* 23

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017.

Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016 e del 16 giugno 2017, riconosciuti ai soggetti privati con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Marche. (17A08657)...... *Pag.* 28

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 dicembre 2017.

Modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché modalità di accesso da parte dell'AIFA ai dati ivi contenuti. (17A08658)..... *Pag.* 31

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2017.

Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio del Comune di Montalto Carpasio. (17A08701). *Pag.* 33

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2017.

Attivazione delle sezioni stralcio della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza. (17A08702) *Pag.* 34

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 20 dicembre 2017.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per quanto attiene rituximab biosimilare. (Determina n. 2107/2017). (17A08700). *Pag.* 36

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

CIRCOLARE 22 dicembre 2017, n. 33.

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (17A08699) *Pag.* 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia delle entrate

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2017 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. (17A08659) *Pag.* 54

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Bando per il finanziamento di iniziative sinergiche proposte da organizzazioni della società civile, enti di ricerca e università, nel quadro del Technical support spending al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla Tuberculosis e alla Malaria. (17A08713) *Pag.* 80


Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (17A08652) *Pag.* 80

Rilascio di *exequatur* (17A08656) *Pag.* 80

Ministero dell'interno

Disapplicazione della sanzione al comune di Santa Flavia per il mancato rispetto del patto di stabilità, anno 2011 (17A08655) *Pag.* 81



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62/L


LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

Agenzia delle entrate

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (17A08584)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206.

Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera l);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in particolare, gli articoli 18 e 22;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 55-septies, comma 5-bis;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 4, comma 10-bis;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986, recante «Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1986, n. 170;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1996, n. 99;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 ottobre 2000, recante «Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 2000, n. 261;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 11 gennaio 2016, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2016, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 1760 del 12 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cui il predetto Dipartimento ha dato riscontro con nota n. 10367 del 6 ottobre 2017;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Richiesta della visita di controllo

1. La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.

2. L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

3. La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.



Art. 2.

Svolgimento delle visite fiscali

1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.

Fasce orarie di reperibilità

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

2. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 4.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Art. 5.

Verbale di visita fiscale

1. Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.

2. Il verbale è trasmesso telematicamente all'INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.

3. L'esito del verbale è reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di lavoro pubblico.

4. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate dall'INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6.

Variazione dell'indirizzo di reperibilità

1. Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

Art. 7.

Mancata effettuazione della visita fiscale

1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.

2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario.

Art. 8.

Mancata accettazione dell'esito della visita

1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9.

Rientro anticipato al lavoro

1. Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.

2. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.



Art. 10.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2017

*Il Ministro
per la semplificazione e la
pubblica amministrazione*
MADIA

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017, n. 2404

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 17. Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;

c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di vali-

dità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;

e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;

f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;

h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;


m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito di:

1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e



al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al centro per l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;

q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;

r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

s) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.»

Si riporta il testo degli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:

«Art. 18. Modifiche all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»;

b) al comma 2 la parola «inoltrata» è sostituita dalle seguenti: «resa disponibile» e dopo le parole «all'amministrazione interessata.» è inserito il seguente periodo: «L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggior-

mente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.»;

d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.»


«Art. 22. Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.

2. La disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Il decreto di adozione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, nonché il decreto di cui al comma 5-bis del medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali. L'atto di indirizzo detta altresì la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula delle predette convenzioni.

3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «*b-bis*) a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b)*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse.»;



b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS» e le parole «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso.

4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) le parole «Ministero della ricerca scientifica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

b) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;

5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le parole «un modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo le parole «per la loro evidenziazione» sono inserite le seguenti: «, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,», e le parole «ai bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello Stato»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «altresì, un» sono sostituite dalle seguenti: «altresì, il»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate secondo il modello» sono sostituite dalle seguenti: «rilevate secondo le modalità» e il terzo periodo è soppresso;

d) al comma 3, dopo le parole «le aziende» sono inserite le seguenti: «e gli enti»;

e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;

f) al comma 6, secondo periodo, le parole «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro» sono soppresse.

6. Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e l'ultimo periodo è soppresso.

7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato.»

8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla seguente: «La» e la parola «medesime» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»;

b) il secondo periodo è soppresso.

10. All'articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

11. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dal presente decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1° gennaio 2018.

13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

16. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole «ricercatori universitari» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato.»

Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1983, n. 250:

«Art. 5. 1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.


4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.



9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-*bis*, D.L. 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (47).

10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale.

12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

12-*bis*. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.

14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo».

La legge 23 agosto, 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Si riporta il testo dell'articolo 55-*septies*, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 55-*septies*. Controlli sulle assenze

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.

2-*bis*. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva

dalla Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.


5-*bis*. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.

5-*ter*. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-*sexies*, comma 3. ».

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 reca: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".



Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:

«Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";

a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";

b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".

3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza

e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.


3-sexies. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato ac-



cesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101".

6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio".

6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.


7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di la-

voro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (31). Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione



ai sensi dall' articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell' articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall' articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell' articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.

10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l' articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.

2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall' articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell' articolo 6, comma 9.”

10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “1° gennaio 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015”;

b) le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;

c) le parole: “31 dicembre 2013”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

d) le parole: “1° gennaio 2016”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2017”.

10-quinquies. All' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: “e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “, 2012, 2013 e 2014”;

dopo le parole: “dell'avanzo accertato dell'amministrazione” sono inserite le seguenti: “sia del comitato centrale che del consolidato”;

dopo le parole: “sarà approvato per il 2012” sono inserite le seguenti: “, il 2013 e il 2014”;

dopo le parole: “per le esigenze del bilancio di previsione 2013” sono inserite le seguenti: “e 2014”.

10-sexies. All' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: “per gli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” e, al quarto periodo, le parole: “per gli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013 e 2014”.

10-septies. All' articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:


“2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all' articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

11. All' articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo:

“Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.”

12. All' articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole “ed educativi,” sono aggiunte le seguenti: “servizi scolastici e per l'infanzia.”

13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a



tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonché per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.

15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: “, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “e gli enti pubblici non economici” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “l'assenza è giustificata” sono sostituite dalle seguenti: “il permesso è giustificato”;

b) dopo le parole: “di attestazione” sono inserite le seguenti: “, anche in ordine all'orario”;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, reca: “Determinazione delle fasce

orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”.

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986 (Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1986, n. 170.

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996 (Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1996, n. 99.

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 ottobre 2000 (Integrazioni e modifiche al D.M. 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 2000, n. 261.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016 (Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2016, n. 16.

Note all'art. 4:

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, reca: “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533”.

17G00221

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2017, n. 207.


Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10 che prevede che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per



l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

Visto il comma 5 del citato articolo 10 che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi del richiamato comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012;

Visto l'articolo 2, commi da 1 a 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, volti a disciplinare l'iter di attuazione delle richiamate intese regionali;

Visto l'articolo 2, comma 16, primo periodo, del ripetuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, che prevede l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, con l'obiettivo di monitorare l'esito delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Considerato che, in particolare, il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del predetto Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti;

Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2017 sullo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21), e, in particolare, ove segnala che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio previsto dal summenzionato comma 16 deve essere inviato al medesimo Consiglio di Stato, trattandosi di un regolamento di organizzazione;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 16,

dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, all'emanazione del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ravvisata altresì l'opportunità di definire la composizione dell'Osservatorio assicurando una equilibrata rappresentazione delle amministrazioni che hanno un ruolo attivo nella definizione e gestione delle intese regionali, nonché dei soggetti istituzionali interessati ad assicurare un corretto utilizzo degli strumenti di flessibilità del saldo non negativo di cui all'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, disciplinati dall'articolo 10 della medesima legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 31 agosto 2017;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. 14497 del 18 ottobre 2017;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e sede dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato Osservatorio, istituito dall'articolo 2, comma 16, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. L'Osservatorio ha l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali.

3. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Composizione

1. L'Osservatorio è presieduto dall'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto dai seguenti membri effettivi:


a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);



f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti.

3. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti non possono essere riconfermati per più di due mandati.

4. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

5. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

Art. 3.

Organizzazione e funzionamento

1. L'Osservatorio agisce come organo tecnico collegiale.

2. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.

3. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio è presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.

4. Alle riunioni partecipano, anche in modalità telematica, i componenti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.

5. Alle riunioni possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati.

6. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti dell'Osservatorio.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione e funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEP - Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.

9. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

10. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 7.

Art. 4.

Monitoraggio delle intese regionali

1. L'Osservatorio può richiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio.

2. L'Osservatorio può richiedere ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.

3. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:

a) capacità di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);

b) capacità di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);

c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-1 rispetto ad anno n);

d) tempestività dei pagamenti in conto capitale;

e) tempi medi di realizzazione delle opere.

4. L'Osservatorio può introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.

5. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sull'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3 completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Promozione delle intese regionali

1. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche attraverso appositi atti d'intesa:

a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra regioni ed enti locali del loro territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;

b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;

c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;

d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.



Art. 6.

Disposizioni finali

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 novembre 2017

Il Ministro: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2017

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, *reg.ne prev. n. 1702*

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2013, n. 12.

— Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:

«Art. 81. — Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.»

— Si riporta il testo vigente dell'art. 10 della citata legge n. 243 del 2012:

«Art. 10 (*Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali*). — 1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei

comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.»

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della citata legge n. 243 del 2012:

«Art. 9 (*Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*).

— 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.


3.

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.



5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2017, n. 59.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017:

«Art. 2 (*Intese regionali*). — 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'*iter* delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'*iter* attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.

4. La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite al comma 1, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine previsto dal comma 5, approvano con delibera di Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:

a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;

c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;

d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a) del comma 6, la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b), c) e d) del citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorità individuate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6, nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio regionale.

8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno.


11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento.

12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento.

13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 30 aprile.



16. È istituito un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, per il monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti.».

— Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1.-2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).».

Note all'art. 1:

— Il riferimento al testo del comma 16 dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017 è riportato nelle note all'art. 1.

17G00220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2017, n. 208.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

17G00228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2017, n. 209.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

E M A N A
il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 23 marzo 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017


MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

17G00229



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Marano di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Marano di Napoli (Napoli), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Antonio Reppucci, dal viceprefetto dott.ssa Maria Lodovica De Caro e dal funzionario economico finanziario dott. Francesco Greco;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione del dott. Antonio Reppucci in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Decreta:

Il dott. Francescopaolo Di Menna - prefetto a riposo - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Marano di Napoli (Napoli) in sostituzione del dott. Antonio Reppucci.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2334

ALLEGATO

Al Sig. Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2017, la gestione del comune di Marano di Napoli (Napoli) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Antonio Reppucci, dal viceprefetto dott.ssa Maria Lodovica De Caro e dal funzionario economico finanziario dott. Francesco Greco.


Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione del dott. Antonio Reppucci in seno alla predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Francescopaolo Di Menna quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Marano di Napoli (Napoli), in sostituzione del dott. Antonio Reppucci.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A08653



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bova Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Bova Marina (Reggio Calabria), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Salvatore Caccamo, dal viceprefetto aggiunto dott. Alberto Grassia e dal funzionario economico finanziario dott. Vito Laino;

Visto il proprio decreto in data 13 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017, con il quale il dott. Salvatore Caccamo è stato sostituito dalla dott.ssa Francesca Anna Maria Crea;

Considerato che il dott. Alberto Grassia è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Marco - viceprefetto aggiunto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bova Marina (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Alberto Grassia.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2335

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, la gestione del comune di Bova Marina (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Salvatore Caccamo, dal viceprefetto aggiunto dott. Alberto Grassia e dal funzionario economico finanziario dott. Vito Laino.

Con decreto in data 13 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017, il dott. Salvatore Caccamo è stato sostituito dalla dott.ssa Francesca Anna Maria Crea.

Considerato che il dott. Alberto Grassia è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Giuseppe De Marco quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bova Marina (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Alberto Grassia.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A08654



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2017.

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001 n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e le tabelle A e A.1 allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni singolo collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2491




TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale

CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE 2011	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI: 96.171		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE CIRCOSCRIZIONI
		QUOZIENTI INTERI	RESTI	
1 PIEMONTE 1	2.247.780	23	35.847	23
2 PIEMONTE 2	2.116.136	22	374	22
3 LOMBARDIA 1	3.805.895	39	55.226 *	40
4 LOMBARDIA 2	2.088.579	21	68.988 *	22
5 LOMBARDIA 3	2.175.099	22	59.337 *	23
6 LOMBARDIA 4	1.634.578	16	95.842 *	17
7 VENETO 1	1.932.447	20	9.027	20
8 VENETO 2	2.923.457	30	38.327	30
9 FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.220.291	12	66.239 *	13
10 LIGURIA	1.570.694	16	31.958	16
11 EMILIA-ROMAGNA	4.342.135	45	14.440	45
12 TOSCANA	3.672.202	38	17.704	38
13 UMBRIA	884.268	9	18.729	9
14 MARCHE	1.541.319	16	2.583	16
15 LAZIO 1	3.622.611	37	64.284 *	38
16 LAZIO 2	1.880.275	19	53.026 *	20
17 ABRUZZO	1.307.309	13	57.086 *	14
18 MOLISE	313.660	3	25.147	3
19 CAMPANIA 1	3.054.956	31	73.655 *	32
20 CAMPANIA 2	2.711.854	28	19.066	28
21 PUGLIA	4.052.566	42	13.384	42
22 BASILICATA	578.036	6	1.010	6
23 CALABRIA	1.959.050	20	35.630	20
24 SICILIA 1	2.365.463	24	57.359 *	25
25 SICILIA 2	2.637.441	27	40.824	27
26 SARDEGNA	1.639.362	17	4.455	17
27 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	126.806	1	30.635	1
28 TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	1.029.475	10	67.765 *	11
ITALIA	59.433.744	607		618

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (96.171), ai fini dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 11, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.


Visto, il Ministro dell'interno: Minniti

Luca Minniti



TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

CIRCOSCRIZIONI	COLLEGI PLURINOMINALI	POPOLAZIONE 2011	TOTALE SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI COLLEGI PLURINOMINALI		TOTALE SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI	SEGGI UNINOMINALI	SEGGI PROPORZIONALI
				QUOZIENTI INTERI	RESTI			
1 PIEMONTE 1				QUOZIENTE: 97.729				
	PIEMONTE 1 - 01	1.148.880		11	73.861 *	12	5	7
	PIEMONTE 1 - 02	1.098.900		11	23.881	11	4	7
	Totale	2.247.780	23	22		23	9	14
2 PIEMONTE 2				QUOZIENTE: 96.188				
	PIEMONTE 2 - 01	1.115.105		11	57.037 *	12	4	8
	PIEMONTE 2 - 02	1.001.031		10	39.151	10	4	6
	Totale	2.116.136	22	21		22	8	14
3 LOMBARDIA 1				QUOZIENTE: 95.147				
	LOMBARDIA 1 - 01	839.843		8	78.667 *	9	3	6
	LOMBARDIA 1 - 02	991.654		10	40.184	10	4	6
	LOMBARDIA 1 - 03	1.125.385		11	78.768 *	12	5	7
	LOMBARDIA 1 - 04	849.013		8	87.837 *	9	3	6
	Totale	3.805.895	40	37		40	15	25
4 LOMBARDIA 2				QUOZIENTE: 94.935				
	LOMBARDIA 2 - 01	871.886		9	17.471	9	3	6
	LOMBARDIA 2 - 02	1.216.693		12	77.473 *	13	5	8
	Totale	2.088.579	22	21		22	8	14
5 LOMBARDIA 3				QUOZIENTE: 94.569				
	LOMBARDIA 3 - 01	1.062.990		11	22.731	11	4	7
	LOMBARDIA 3 - 02	1.112.109		11	71.850 *	12	4	8
	Totale	2.175.099	23	22		23	8	15
6 LOMBARDIA 4				QUOZIENTE: 96.151				
	LOMBARDIA 4 - 01	832.231		8	63.023 *	9	3	6
	LOMBARDIA 4 - 02	802.347		8	33.139	8	3	5
	Totale	1.634.578	17	16		17	6	11
7 VENETO 1				QUOZIENTE: 96.622				
	VENETO 1 - 01	988.114		10	21.894	10	4	6
	VENETO 1 - 02	944.333		9	74.735 *	10	4	6
	Totale	1.932.447	20	19		20	8	12
8 VENETO 2				QUOZIENTE: 97.448				
	VENETO 2 - 01	921.361		9	44.329	9	3	6
	VENETO 2 - 02	859.205		8	79.621 *	9	3	6
	VENETO 2 - 03	1.142.891		11	70.963 *	12	5	7
	Totale	2.923.457	30	28		30	11	19
9 FRIULI-VENEZIA GIULIA				QUOZIENTE: 93.868				
	FRIULI-VENEZIA GIULIA - 01	1.220.291				13	5	8
	Totale	1.220.291	13			13	5	8
10 LIGURIA				QUOZIENTE: 98.168				
	LIGURIA - 01	782.132		7	94.956 *	8	3	5
	LIGURIA - 02	788.562		8	3.218	8	3	5
	Totale	1.570.694	16	15		16	6	10
11 EMILIA-ROMAGNA				QUOZIENTE: 96.491				
	EMILIA-ROMAGNA - 01	1.097.268		11	35.867	11	4	7
	EMILIA-ROMAGNA - 02	1.039.258		10	74.348 *	11	4	7
	EMILIA-ROMAGNA - 03	976.243		10	11.333	10	4	6
	EMILIA-ROMAGNA - 04	1.229.366		12	71.474 *	13	5	8
	Totale	4.342.135	45	43		45	17	28
12 TOSCANA				QUOZIENTE: 96.636				
	TOSCANA - 01	1.096.381		11	33.385	11	4	7
	TOSCANA - 02	774.839		8	1.751	8	3	5
	TOSCANA - 03	982.472		10	16.112	10	4	6
	TOSCANA - 04	818.510		8	45.422 *	9	3	6
	Totale	3.472.202	38	37		38	14	24
13 UMBRIA				QUOZIENTE: 98.252				
	UMBRIA - 01	884.268				9	3	6
	Totale	884.268	9			9	3	6
14 MARCHE				QUOZIENTE: 96.332				
	MARCHE - 01	779.662		8	9.006	8	3	5
	MARCHE - 02	761.657		7	87.333 *	8	3	5
	Totale	1.541.319	16	15		16	6	10
15 LAZIO 1				QUOZIENTE: 95.331				
	LAZIO 1 - 01	1.273.494		13	34.191	13	5	8
	LAZIO 1 - 02	1.232.144		12	88.172 *	13	5	8
	LAZIO 1 - 03	1.116.973		11	68.332 *	12	4	8
	Totale	3.622.611	38	36		38	14	24



CIRCOSCRIZIONI	COLLEGI PLURINOMINALI	POPOLAZIONE 2011	TOTALE SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI COLLEGI PLURINOMINALI		TOTALE SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI	SEGGI UNINOMINALI	SEGGI PROPORZIONALI
				QUOZIENTI INTERI	RESTI			
16 LAZIO 2				QUOZIENTE: 94.013				
	LAZIO 2 - 01	842.882		8	90.778 *	9	3	6
	LAZIO 2 - 02	1.037.393		11	3.250	11	4	7
	Totale	1.880.275	20	19		20	7	13
17 ABRUZZO				QUOZIENTE: 93.379				
	ABRUZZO - 01	751.535		8	4.503	8	3	5
	ABRUZZO - 02	555.774		5	88.879 *	6	2	4
	Totale	1.307.309	14	13		14	5	9
18 MOLISE				QUOZIENTE: 104.553				
	MOLISE - 01	313.660				3	2	1
	Totale	313.660	3			3	2	1
19 CAMPANIA 1				QUOZIENTE: 95.467				
	CAMPANIA 1 - 01	1.156.534		12	10.930	12	4	8
	CAMPANIA 1 - 02	962.003		10	7.333	10	4	6
	CAMPANIA 1 - 03	936.419		9	77.216 *	10	4	6
	Totale	3.054.956	32	31		32	12	20
20 CAMPANIA 2				QUOZIENTE: 96.851				
	CAMPANIA 2 - 01	729.301		7	51.344 *	8	3	5
	CAMPANIA 2 - 02	904.921		9	33.252	9	3	6
	CAMPANIA 2 - 03	1.077.632		11	12.271	11	4	7
	Totale	2.711.854	28	27		28	10	18
21 PUGLIA				QUOZIENTE: 96.489				
	PUGLIA - 01	1.021.785		10	56.895	10	4	6
	PUGLIA - 02	1.039.285		10	74.395 *	11	4	7
	PUGLIA - 03	1.044.467		10	79.577 *	11	4	7
	PUGLIA - 04	947.029		9	78.628 *	10	4	6
	Totale	4.052.566	42	39		42	16	26
22 BASILICATA				QUOZIENTE: 96.339				
	BASILICATA - 01	578.036				6	2	4
	Totale	578.036	6			6	2	4
23 CALABRIA				QUOZIENTE: 97.952				
	CALABRIA - 01	941.190		9	59.622 *	10	4	6
	CALABRIA - 02	1.017.860		10	38.340	10	4	6
	Totale	1.959.050	20	19		20	8	12
24 SICILIA 1				QUOZIENTE: 94.618				
	SICILIA 1 - 01	681.119		7	18.793	7	3	4
	SICILIA 1 - 02	874.426		9	22.864	9	3	6
	SICILIA 1 - 03	809.918		8	52.974 *	9	3	6
	Totale	2.365.463	25	24		25	9	16
25 SICILIA 2				QUOZIENTE: 97.683				
	SICILIA 2 - 01	823.275		8	41.811 *	9	3	6
	SICILIA 2 - 02	819.019		8	37.555	8	3	5
	SICILIA 2 - 03	995.147		10	18.317	10	4	6
	Totale	2.637.441	27	26		27	10	17
26 SARDEGNA				QUOZIENTE: 96.433				
	SARDEGNA - 01	890.256		9	22.359	9	3	6
	SARDEGNA - 02	749.106		7	74.075 *	8	3	5
	Totale	1.639.362	17	16		17	6	11
28 TRENITINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL				QUOZIENTE: 93.588				
	TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - 01	1.029.475				11	6	5
	Totale	1.029.475	11			11	6	5
ITALIA		59.306.938	617			617	231	386

N.B. Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni circoscrizione elettorale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della circoscrizione elettorale, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.
Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

Visto, il Ministro dell'Interno: Minniti

Luca Minniti





TABELLA C - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti
per l'elezione della Camera dei deputati

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE RIPARTIZIONI: 621.742		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE RIPARTIZIONI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
a) EUROPA	2.685.815	1	4	198.847	5
b) AMERICA MERIDIONALE	1.559.068	1	2	315.584 *	4
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	451.062	1	0	451.062 *	2
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	277.997	1	0	277.997	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	4.973.942	4	6		12

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (621.742), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 2, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'Interno: Minniti

17A08775



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2017.

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise.

Nell'ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2492



ALLEGATO

TABELLA A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione dei seggi spettanti alle regioni del territorio nazionale

REGIONI	POPOLAZIONE 2011	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE REGIONI: 198.853		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
PIEMONTE	4.363.916		21	188.003 *	22
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	126.806	1			1
LOMBARDIA	9.704.151		48	159.207 *	49
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	1.029.475	7			7
VENETO	4.855.904		24	83.432	24
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.220.291	7			7
LIGURIA	1.570.694		7	178.723 *	8
EMILIA-ROMAGNA	4.342.135		21	166.222 *	22
TOSCANA	3.672.202		18	92.848	18
UMBRIA	884.268	7			7
MARCHE	1.541.319		7	149.348 *	8
LAZIO	5.502.886		27	133.855 *	28
ABRUZZO	1.307.309		6	114.191 *	7
MOLISE	313.660	2			2
CAMPANIA	5.766.810		29	73	29
PUGLIA	4.052.566		20	75.506	20
BASILICATA	578.036	7			7
CALABRIA	1.959.050		9	169.373 *	10
SICILIA	5.002.904		25	31.579	25
SARDEGNA	1.639.362		8	48.538	8
ITALIA	59.433.744	31	270		309

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle regioni (198.853), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 8, danno titolo all'assegnazione alle regioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'Interno: Minniti




TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

REGIONI	COLLEGI PLURINOMINALI	POPOLAZIONE 2011	TOTALE SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI COLLEGI PLURINOMINALI		TOTALE SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI	SEGGI UNINOMINALI	SEGGI PROPORZIONALI
				QUOZIENTI INTERI	RESTI			
PIEMONTE				QUOZIENTE: 198.359				
	PIEMONTE - 01	2.247.780		11	65.831	11	4	7
	PIEMONTE - 02	2.116.136		10	132.546 *	11	4	7
	Totale	4.363.916	22	21		22	8	14
LOMBARDIA				QUOZIENTE: 198.043				
	LOMBARDIA - 01	1.634.578		8	50.234	8	3	5
	LOMBARDIA - 02	2.175.099		10	194.669 *	11	4	7
	LOMBARDIA - 03	2.088.579		10	108.149	10	4	6
	LOMBARDIA - 04	2.091.136		10	110.706 *	11	4	7
	LOMBARDIA - 05	1.714.759		8	130.415 *	9	3	6
	Totale	9.704.151	49	46		49	18	31
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL				QUOZIENTE: 147.067				
	TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - 01	1.029.475				7	6	1
	Totale	1.029.475	7			7	6	1
VENETO				QUOZIENTE: 202.329				
	VENETO - 01	2.174.796		10	151.506 *	11	4	7
	VENETO - 02	2.681.108		13	50.831	13	5	8
	Totale	4.855.904	24	23		24	9	15
FRIULI-VENEZIA GIULIA				QUOZIENTE: 174.327				
	FRIULI-VENEZIA GIULIA - 01	1.220.291				7	2	5
	Totale	1.220.291	7			7	2	5
LIGURIA				QUOZIENTE: 196.336				
	LIGURIA - 01	1.570.694				8	3	5
	Totale	1.570.694	8			8	3	5
EMILIA-ROMAGNA				QUOZIENTE: 197.369				
	EMILIA-ROMAGNA - 01	2.349.477		11	178.418 *	12	4	8
	EMILIA-ROMAGNA - 02	1.992.658		10	18.968	10	4	6
	Totale	4.342.135	22	21		22	8	14
TOSCANA				QUOZIENTE: 204.011				
	TOSCANA - 01	2.078.853		10	38.743	10	4	6
	TOSCANA - 02	1.593.349		7	165.272 *	8	3	5
	Totale	3.672.202	18	17		18	7	11
UMBRIA				QUOZIENTE: 126.324				
	UMBRIA - 01	884.268				7	2	5
	Totale	884.268	7			7	2	5
MARCHE				QUOZIENTE: 192.664				
	MARCHE - 01	1.541.319				8	3	5
	Totale	1.541.319	8			8	3	5
LAZIO				QUOZIENTE: 196.531				
	LAZIO - 01	1.656.777		8	84.529	8	3	5
	LAZIO - 02	1.663.766		8	91.518 *	9	3	6
	LAZIO - 03	2.182.343		11	20.502	11	4	7
	Totale	5.502.886	28	27		28	10	18
ABRUZZO				QUOZIENTE: 186.758				
	ABRUZZO - 01	1.307.309				7	2	5
	Totale	1.307.309	7			7	2	5
MOLISE				QUOZIENTE: 156.830				
	MOLISE - 01	313.660				2	1	1
	Totale	313.660	2			2	1	1
CAMPANIA				QUOZIENTE: 198.855				
	CAMPANIA - 01	1.634.222		8	43.382	8	3	5
	CAMPANIA - 02	2.118.537		10	129.987 *	11	4	7
	CAMPANIA - 03	2.014.051		10	25.501	10	4	6
	Totale	5.766.810	29	28		29	11	18
PUGLIA				QUOZIENTE: 202.628				
	PUGLIA - 01	1.968.814		9	145.162 *	10	4	6
	PUGLIA - 02	2.083.752		10	57.472	10	4	6
	Totale	4.052.566	20	19		20	8	12



REGIONI	COLLEGI PLURINOMINALI	POPOLAZIONE 2011	TOTALE SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI COLLEGI PLURINOMINALI		TOTALE SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI	SEGGI UNINOMINALI	SEGGI PROPORZIONALI
				QUOZIENTI INTERI	RESTI			
BASILICATA				QUOZIENTE:	82.576			
	BASILICATA - 01	578.036				7	1	6
	Totale	578.036	7			7	1	6
CALABRIA				QUOZIENTE:	195.905			
	CALABRIA - 01	1.959.050				10	4	6
	Totale	1.959.050	10			10	4	6
SICILIA				QUOZIENTE:	200.116			
	SICILIA - 01	2.589.401			12	188.009 *	5	8
	SICILIA - 02	2.413.503			12	12.111	4	8
	Totale	5.002.904	25		24	25	9	16
SARDEGNA				QUOZIENTE:	204.920			
	SARDEGNA - 01	1.639.362				8	3	5
	Totale	1.639.362	8			8	3	5
ITALIA		59.306.938	308			308	115	193

N.B. Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla regione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.
Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

Visto, Il Ministro dell'Interno: Minniti




TABELLA C - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti
per l'elezione del Senato della Repubblica

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE RIPARTIZIONI: 2.486.971		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE RIPARTIZIONI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
a) EUROPA	2.685.815	1	1	198.844	2
b) AMERICA MERIDIONALE	1.559.068	1	0	1.559.068 *	2
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	451.062	1	0	451.062	1
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	277.997	1	0	277.997	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	4.973.942	4	1		6

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (2.486.971), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 2, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 1, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'Interno: Minniti

17A08776



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017.

Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016 e del 16 giugno 2017, riconosciuti ai soggetti privati con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Marche.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2017

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera *a*), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera *b*), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera *c*) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera *d*) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d*), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera *e*);

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d*) del comma 2, dell'art. 5, del 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità

e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e*) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 nel territorio della regione Marche;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 141 del 22 gennaio 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 179 del 10 luglio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche»;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 264 del 3 luglio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e*), del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, che ha, tra l'altro, stabilito che, all'esito delle attività istruttorie relative ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, ai relativi interventi si procederà negli esercizi 2017 e seguenti, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato comma 427;

Considerato che la predetta delibera del 28 luglio 2016 ha individuato, all'art. 1, paragrafo 5, lettera *a*), le Regioni quali soggetti deputati alla concessione dei finanziamenti agevolati, determinandone l'importo massimo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive;

Considerato che la predetta delibera del 28 luglio 2016 ha individuato, all'art. 1, paragrafo 5, lettera *c*), i soggetti beneficiari con riferimento ai beni individuati nelle schede «C» di «ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive» contenute nel documento tecnico allegato alle ordinanze di protezione civile con le quali è stata autorizzata la ricognizione dei fabbisogni di danno;

Considerato che la predetta delibera del 28 luglio 2016 ha stabilito, all'art. 1, paragrafo 5, lettera *i*), in relazione ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, i contributi massimi concedibili, nel limite del 50% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante da apposita perizia asseverata, con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, e nel limite dell'80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante dalla richiamata perizia asseverata, con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati e l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a causa dell'evento calamitoso, comunque entro il limite massimo complessivo di € 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016, recante disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività economiche e produttive nella regione Marche, ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Considerato in particolare che con la sopra richiamata ordinanza, all'allegato 2, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte della regione interessata dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 108560 del 24 maggio 2017 con la quale è stato comunicato l'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2017, pari ad € 150.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;


Considerato che la tabella in allegato 1 alla delibera del 28 luglio 2016 sopra richiamata, individua 49 contesti emergenziali per i quali è stata avviata da parte dei Commissari delegati la ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive;

Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive per i contesti emergenziali per i quali si è provveduto alla ricognizione e trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella Tabella 2 allegata alla delibera del 28 luglio 2016, è stato quantificato in € 889.608.976,51 per quanto riguarda il fabbisogno per le attività economiche e produttive;

Considerato che a seguito delle ulteriori segnalazioni pervenute dalle regioni interessate, l'importo complessivo del citato fabbisogno è stato rideterminato in € 910.148.431,47;

Considerato che nell'ambito dell'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2017, pari ad € 150.000.000,00, sono stati considerati gli oneri connessi alla rideterminazione dei contributi già concessi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, pari ad € 3.743.467,44, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017;

Considerato, inoltre, che nell'ambito dell'importo massimo concedibile per l'anno 2017 sono stati accantonati € 5.900.000,00 in favore della regione Marche con riferimento agli eventi calamitosi ricompresi nella delibera del 28 luglio 2016, relativi ad alcuni comuni danneggiati dagli eventi sismici del 2016 che non hanno potuto completare l'attività istruttoria di competenza, prevista dal punto 1.2 dell'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016;



Considerato, pertanto, che risultano effettivamente concedibili contributi con le modalità del finanziamento agevolato per € 140.356.532,56 da destinare ai soggetti privati per i danni subiti dalle attività economiche e produttive;

Viste le note del 5 e del 26 giugno 2017 con cui il Dipartimento della protezione civile ha comunicato alle regioni, tenuto conto del fabbisogno relativo alle attività economiche e produttive sopra riportato, che l'ammontare delle risorse finanziarie ad oggi disponibili è stato ripartito tra le stesse nella percentuale del 15,38% circa di detto fabbisogno, fermo restando che, qualora si dovessero accertare eventuali disponibilità residue, al completamento dell'istruttoria delle domande accolte, tali risorse potranno essere ricollocate in favore delle Regioni che risultassero non avere sufficiente capienza;

Tenuto conto che con le sopra richiamate note del Dipartimento della protezione civile alla Regione Marche è stata assegnata la somma di € 9.700.357,00, quale misura massima concedibile in relazione ai danni occorsi ai soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013, nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 e nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche;

Vista la nota della Regione Marche prot. n. 1060218 del 23 ottobre 2017 con cui è stato trasmesso l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi massimi concedibili nel complessivo importo di € 7.677.459,62;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2914 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;

Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione civile alla Commissione europea in data 10 agosto 2017;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/0067101 del 26 ottobre 2017;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013, nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 e nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive sono concessi, con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite di € 7.677.459,62 con riferimento ai soggetti individuati nella nota della regione richiamata in premessa ed entro i limiti individuali ivi previsti, suddivisi come segue:

eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Marche, € 1.256.617,32;

avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche, € 6.219.694,36;

eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche, € 201.147,94.


2. La Regione Marche provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1, con riferimento alle domande accolte ai sensi dell'allegato 2 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

17A08657



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2017.

Modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché modalità di accesso da parte dell'AIFA ai dati ivi contenuti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto il comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale prevede, in particolare che:

a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo;

a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco;

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al medesimo comma 2 dell'art. 29;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute;

Visto l'art. 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede che l'AIFA sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, concernente la fatturazione elettronica, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008, concernente il Sistema di interscambio (SDI);

Visto il medesimo art. 1, comma 210, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica;

Visto lo stesso art. 1, comma 211, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie;


Visto il suddetto art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltramento delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.»;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, che individua l'Agenzia delle entrate quale gestore del sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui all'art. 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, che affida alla Agenzia delle entrate i compiti di: coordinamento del sistema di interscambio con il sistema informatico della fiscalità; controllo della gestione tecnica del sistema di interscambio; gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica; vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, all'art. 7-bis, comma 3, stabilisce che nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica, gestita dalla Ragioneria generale dello Stato;

Visto che l'Agenzia delle entrate, a cui è affidata la gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio e l'elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica nonché la



vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio, prende atto che la Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri sistemi informativi, fornirà ad AIFA le informazioni richieste;

Visto che il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle componenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e il Ministero della salute convengono, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sull'idoneità di tale modalità di trasmissione;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2013, il quale prevede il formato della fattura elettronica;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 7 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e recepite le relative osservazioni;

Decreta:

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «fattura elettronica», il documento elettronico di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55;

b) «SDI», il Sistema di interscambio della fatturazione elettronica di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008;

c) «AIFA», Agenzia italiana del farmaco;

d) «AIC», Autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici, concessa dall'AIFA;

e) «Codice di AIC», il codice di Autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici, concessa dall'AIFA;

f) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul Codice di AIC e il corrispondente quantitativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco «DatiBeniServizi» (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione «DettaglioLinee» (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:

a) «CodiceTipo» (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO;

b) «CodiceValore» (sezione 2.2.1.3.2): codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:

0 = farmaco uso umano;

1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti);

9 = parafarmaco uso umano o veterinario;

8 = omeopatico uso umano o veterinario;

7 = Galenici e altri tipologie di prodotti;

c) «UnitàMisura» (sezione 2.2.1.6): «Confezioni» o «Posologie» sono le unità di misura in cui è espresso il campo «Quantità»: identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche;

d) «Quantità» (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC.

Art. 3.

Pagamento delle fatture da parte del SSN

1. Con riferimento alle fatture elettroniche di cui all'art. 1, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al medesimo art. 1 del presente decreto.


Art. 4.

Modalità di accesso da parte dell'AIFA

1. L'AIFA riceve settimanalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze le fatture elettroniche in formato XML, prive di allegati e dei dati relativi all'iscrizione all'albo professionale e a quelli bancari.

2. Le fatture di cui al comma 1 sono quelle emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario.

3. Al fine di individuare le fatture secondo il criterio definito al comma 2, l'AIFA fornisce preventivamente al



Ministero dell'economia e delle finanze un elenco contenente i codici fiscali e le partite IVA delle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci di cui al precedente comma e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione o aggiornamento di tale elenco.

4. La Ragioneria generale dello Stato e l'AIFA regolano mediante apposita convenzione le modalità di accesso e le misure di sicurezza relative allo scambio dei dati di cui al presente articolo, nel rispetto delle misure previste dal Provvedimento 2 luglio 2015, n. 393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2015, del Garante per la protezione dei dati personali, concernente le misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.

Art. 5.

Finalità del trattamento

1. L'AIFA si impegna ad utilizzare le informazioni tratte dalle fatture elettroniche messe a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al presente decreto, solo ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché al trattamento e conservazione delle stesse informazioni nel quadro delle misure di cui agli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. La Ragioneria generale dello Stato si impegna a trasmettere ad AIFA le fatture emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario ai fini di cui al precedente comma nonché a trattare i dati personali contenuti nelle predette fatture elettroniche soltanto per lo svolgimento delle funzioni di interscambio previste dal presente decreto e per il tempo strettamente necessario al compimento delle stesse.

Art. 6.

Responsabilità

1. L'AIFA è pienamente responsabile e tiene indenne il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate per gli eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, causati dall'utilizzo delle informazioni tratte dalle fatture elettroniche di cui al presente decreto, nonché da ogni controversia ed onere che possano derivare da contestazioni, riserve, pretese ed azioni risarcitorie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

*Il Ragioniere generale
dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Segretario generale
del Ministero della salute*
RUOCCO

17A08658

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2017.

Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio del Comune di Montalto Carpasio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e il Ministro per il tesoro, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 64, recante ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;



Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Vista la legge della Regione Liguria 2 agosto 2017, n. 21, che istituisce, dalla data del 1° gennaio 2018, il Comune di Montalto Carpasio, mediante fusione dei Comuni di Montalto Ligure e Carpasio, in provincia di Imperia, e dispone in particolare, all'art. 1, comma 2, che il territorio del nuovo Comune di Montalto Carpasio è costituito dai territori già appartenenti ai menzionati comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Considerato che il territorio dell'originario Comune di Montalto Ligure appartiene alla circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo e quello dell'originario Comune di Carpasio appartiene a quella di Imperia;

Considerata l'esigenza di individuare la conservatoria nella cui circoscrizione territoriale ricade il territorio del neostituito Comune di Montalto Carpasio;

Dispongono:

Art. 1.

Circoscrizione di appartenenza

1. Il territorio del Comune di Montalto Carpasio, istituito con legge della Regione Liguria 2 agosto 2017, n. 21, ricade, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nell'ambito della circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Imperia.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, dal 1° gennaio 2018 tutte le formalità di trascrizione e iscrizione concernenti immobili ubicati nel territorio del nuovo Comune di Montalto Carpasio sono eseguite presso i servizi di pubblicità immobiliare di Imperia.

3. Per le annotazioni e per le cancellazioni di cui all'art. 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, resta ferma la competenza della conservatoria nei cui registri è stata eseguita la formalità a cui le medesime si riferiscono.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2017

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia*
PICCIRILLO

*Il direttore
dell'Agenzia delle entrate*
RUFFINI

17A08701

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2017.

Attivazione delle sezioni stralcio della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON


IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia del territorio, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari al responsabile di ciascun servizio di pubblicità immobiliare;



Visto l'art. 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed in particolare il comma 40, che prevede l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545, e il comma 41, in forza del quale, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento, nonché le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio;

Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, relativo alla istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 27 ottobre 2017, emanato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2017, relativo alla individuazione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione e accesso;

Considerata l'esigenza di attivare le sezioni stralcio della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza, dove conservare le categorie di registri e documenti previste dal decreto 27 ottobre 2017;

Dispongono:

Art. 1.

Attivazione della sezione stralcio della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970.

1. A decorrere dal 15 dicembre 2017 è attivata la sezione stralcio della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 1 del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017.

2. Dalla medesima data la sezione stralcio assume in carico i registri e i documenti previsti dall'art. 1, comma 1 del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970. Nella sezione stralcio sono conservati anche i registri e i documenti di pubblicità immobiliare del soppresso ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Bobbio. Resta ferma la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso il servizio di pubblicità immobiliare di Piacenza.

Art. 2.

Attivazione della sezione stralcio della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza relativa al periodo informatizzato.

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, è attivata la sezione stralcio della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza relativa al periodo informatizzato, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2 del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017.

2. Dalla medesima data, la sezione stralcio assume in carico i registri e i documenti previsti dall'art. 1, comma 2 del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2014.

Art. 3.

Ubicazione e funzioni

1. Le sezioni stralcio di cui al presente provvedimento sono ubicate in Bologna.

2. Le funzioni di conservatore dei registri immobiliari sono mantenute in capo al responsabile del servizio di pubblicità immobiliare di Piacenza, che provvederà alla nomina di uno o più gerenti per lo svolgimento delle funzioni relative alla conservazione dei registri assunti in carico dalle sezioni stralcio, nonché quelle connesse al rilascio di copie e certificati.

Art. 4.

Pubblicazione


1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2017

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia*
PICCIRILLO

*Il direttore
dell'Agenzia delle entrate*
RUFFINI

17A08702



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 dicembre 2017.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per quanto attiene rituximab biosimilare. (Determina n. 2107/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visti i decreti del Ministro della salute 17 novembre 2016 e 31 gennaio 2017, con cui il prof. Mario Giovanni Melazzini è stato rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del richiamato decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determinazione 29 maggio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2007, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del sovra citato decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, inserendo le liste costituenti gli allegati 2 e 3, relative rispettivamente ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori pediatrici e nel trattamento delle neoplasie ematologiche;


Vista la determinazione 16 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007, che ha istituito una nuova lista costituente l'allegato 5, parte integrante della sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, relative rispettivamente ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento correlato ai trapianti;

Visto l'inserimento di rituximab originatore nell'elenco istituito in base al provvedimento della CUF, del 20 luglio 2000, sopra citato e negli allegati 2, 3 e 5 sopraindicati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Considerato che la Commissione europea ha ritenuto il rapporto beneficio/rischio positivo sulla base dei risultati dell'esercizio di comparabilità in termini di qualità, non-clinica e clinica per i medicinali biosimilari di rituximab Truxima (decisione n. 1305 del 17 febbraio 2017), Blitzi-ma (decisione n. 5101 del 13 luglio 2017), Ritemvia (decisione n. 5089 del 13 luglio 2017), Rituzena (decisione n. 5103 del 13 luglio 2017), Rixathon (decisione n. 4259 del 15 giugno 2017) e Riximyo (decisione n. 4263 del 15 giugno 2017);

Visto il parere della CTS espresso nella seduta del 8, 9 e 10 novembre 2017 nella quale sono stati stabiliti i seguenti criteri generali per la valutazione dell'inserimento di farmaci biosimilari nelle liste di cui alla legge n. 648 del 1996:

1) individuazione di tutti gli elementi del *comparability exercise* riguardanti qualità, preclinica e clinica contenuti nell'EPAR e utilizzati da EMA per dimostrare che tra i due farmaci oggetto dell'esercizio non esistono differenze rilevanti che possano suggerire una modificazione del rapporto rischio/beneficio. Ciò dovrà essere fatto per tutte le indicazioni approvate direttamente o estrapolate da EMA. Si dovranno, ad esempio, valutare i dati e le conclusioni delle sezioni riguardanti la farmacodinamica pre-clinica e clinica, e l'immunogenicità.



2) verifica se il meccanismo d'azione del farmaco nell'utilizzo rimborsato ai sensi della legge n. 648/96 è riconducibile o meno a caratteristiche della molecola diverse da quelle valutate e approvate nel *comparability exercise*.

3) verifica l'assenza di specifici *safety concerns* legati all'indicazione in esame.

Visto che il medesimo parere prevede che, per particolari farmaci e indicazioni, in cui la presenza di studi *bridging* venga ritenuta essenziale (ad esempio quando il meccanismo d'azione non è riconducibile a quello estrapolabile dalle informazioni contenute nell'European Public Assessment Report) dovrà essere fatta una valutazione caso per caso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 4, 5 e 6 dicembre 2017 - Stralcio verbale n. 29;

Ritenuto, pertanto, di estendere ai biosimilari di rituximab le indicazioni di rituximab originatore incluse negli elenchi sopra indicati;

Determina:

Art. 1.

1. Le indicazioni relative a rituximab presenti nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sa-

nitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, devono intendersi riferite a rituximab originatore o rituximab biosimilare.

Art. 2.

1. I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda all'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco www.agenziafarmaco.gov.it

Art. 3.

3. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08700

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

CIRCOLARE 22 dicembre 2017, n. 33.

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1. PREMESSA

1.1 Il regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2017 (di seguito regolamento), individua criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal Capo I, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» (di seguito decreto) – demandando ad un apposito provvedimento del Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la definizione di ulteriori dettagli per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa.


1.2 La presente circolare, emanata in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del regolamento, individua, pertanto, il termine di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione, fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative in merito al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste, gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, incluse le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.

2. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini della presente circolare sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione di cui al comma 14, art. 1 del decreto;

b) «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;



c) «Codice dell'Amministrazione digitale»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal soggetto gestore pari al trentacinque per cento del finanziamento;

e) «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura pari agli interessi da corrispondere sul finanziamento bancario;

f) «Convenzione»: Convenzione di cui all'art. 1, comma 14, del decreto sottoscritta in data 27 novembre 2017 e pubblicata sul sito internet www.invitalia.it;

g) «decreto»: decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

h) «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

i) «ESL»: equivalente sovvenzione lorda di un aiuto calcolato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, ovvero secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;

j) «Finanziamento»: l'insieme delle somme erogate per garantire la copertura finanziaria del cento per cento del Programma di spesa entro i limiti dell'investimento ammissibile;

k) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine, pari al sessantacinque per cento del finanziamento, concesso dalla banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia;

l) «Fondo di garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

m) «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo di garanzia per le PMI a favore del finanziamento bancario;

n) «PEC»: posta elettronica certificata;

o) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 di cui all'art. 1, comma 6, del decreto;

p) «Progetto imprenditoriale»: il *business plan* presentato in sede di domanda di accesso alle agevolazioni che rappresenta i contenuti e le caratteristiche dell'attività imprenditoriale proposta;

q) «Programma di spesa»: rappresentazione qualitativa degli investimenti e delle spese previste per l'attuazione del progetto imprenditoriale;

r) «Provvedimento di concessione»: provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi;

s) «Regolamenti *de minimis*»: il regolamento UE n. 1407/2013 e il regolamento UE n. 717/2014;

t) «soggetto beneficiario»: impresa costituitasi ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto e risultata assegnataria dell'agevolazione;

u) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;

v) «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto, già costituiti o da costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo art. 1, comma 6;

w) «Unità produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

3. SOGGETTI RICHIEDENTI

3.1 Le richieste di agevolazioni possono essere presentate dai soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:


a) siano residenti nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, ossia nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al punto 9 della presente circolare;

b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto, o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità. In particolare si intendono:

1. per titolari di attività di impresa in esercizio, coloro i quali, nel caso di ditta individuale, siano titolari di partita IVA movimentata o, nel caso di società, siano legali rappresentanti di società iscritte presso il registro delle imprese e risultanti attive;

2. per beneficiari di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità, coloro i quali risultino beneficiari di un provvedimento di concessione di agevolazioni, o titolari di una quota di una società beneficiaria di agevolazioni pubbliche, fatte salve le quote possedute in società quotate sul mercato azionario;

3. per misure a favore dell'autoimprenditorialità a livello nazionale, le misure di incentivazione aventi l'obiettivo di sostenere la creazione di nuove imprese, non limitate a singoli territori amministrativamente definiti (regioni, province, comuni).



3.2 Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11, comma 2-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, in sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età di cui al punto 3.1, si intende soddisfatto se posseduto alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto.

3.3 I soggetti di cui al punto 3.1 possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purché risultino già costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:

- a) impresa individuale;
- b) società, ivi incluse le società cooperative.

3.4 I soggetti di cui al punto 3.1, risultati beneficiari delle agevolazioni, devono mantenere la residenza nelle regioni indicate nel medesimo punto 3.1 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al punto 3.3, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle predette regioni.

3.5 Le società di cui alla lettera b), del punto 3.3 possono essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al punto 3.1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere alle agevolazioni di cui al punto 7 della presente circolare.

3.6 Nel caso in cui i soggetti di cui al punto 3.1 si costituiscano in società cooperative, le medesime società possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3.7 I soggetti di cui al punto 3.1 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.

4. AVVIO PROGETTI IMPRENDITORIALI

4.1 I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche di cui al punto 3.1. A tal fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

4.2 Sono finanziati i progetti imprenditoriali relativi alla produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relativi alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi tu-

ristici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

L'elenco completo delle attività non ammissibili è riportato in allegato alla presente circolare.

5. PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

5.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e s.m.i.

5.2 Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, possono essere presentate formalmente a partire dalle ore 12:00 del 15 gennaio 2017 e devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore, www.invitalia.it, sezione «Resto al Sud», secondo le modalità e gli schemi ivi indicati ed il cui elenco è allegato alla presente circolare. È richiesta l'identificazione del compilatore on-line della domanda tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta nazionale dei servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali del soggetto gestore. Le domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale di cui al punto 5.3 e dalla documentazione di cui al punto 5.4, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista dal punto 5.5 nel caso di PMI costituenda. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nella presente circolare non saranno prese in esame. Non è possibile presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, più domande di agevolazione, fino alla comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito della valutazione istruttoria di cui al punto 9.


5.3 Il progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.2, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:

- a) dati e profilo del soggetto richiedente;
- b) descrizione dell'attività proposta;
- c) analisi del mercato e relative strategie;
- d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
- e) aspetti economico-finanziari.

5.4 Fatto salvo quanto previsto al punto 5.5, congiuntamente alla domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi l'atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale, lo statuto, in caso di società, nonché l'attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 3.

Per le ditte individuali, per documentazione equivalente si intende il certificato di attribuzione partita IVA.

5.5 Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui al punto 3, la domanda di agevolazione deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al punto 5.4 deve essere trasmessa



elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.2, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di esito positivo della valutazione, di cui al punto 9.8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui almeno una delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1, sia residente all'estero.

5.6 Al termine della procedura di compilazione del progetto imprenditoriale e dell'invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo informatico. La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.

5.7 Nel caso in cui la documentazione presentata risulti illeggibile, errata e/o incompleta, il soggetto gestore provvede a richiedere al soggetto richiedente, a mezzo PEC, adeguate integrazioni al fine di rendere completa la documentazione. Tali integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.

5.8 Il possesso dei requisiti di cui al presente punto può essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, ove richiesto, con DSAN, da rendere a mezzo PEC, utilizzando lo schema reso disponibile dal soggetto gestore che effettua controlli e verifiche a campione sulla veridicità della documentazione trasmessa.

5.9 I soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate dall'art. 1, comma 16 del decreto.

5.10 Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 10 del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174, i potenziali soggetti richiedenti possono avvalersi di servizi di consulenza e assistenza da parte di pubbliche amministrazioni, università e associazioni o enti del terzo settore, nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.

5.11 Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

5.12 Per università si intendono le università statali, le università non statali legalmente riconosciute, ivi incluse le università telematiche di cui all'elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della legge n. 240/2010 e ss.mm. e ii.

5.13 Per associazioni o enti del terzo settore si intendono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

5.14 La fornitura di servizi di cui al punto 5.10 avviene nel rispetto dei principi di gratuità, trasparenza, terzietà e imparzialità, e previo accreditamento da parte dei soggetti di cui ai punti 5.11, 5.12 e 5.13 con l'adesione al disciplinare appositamente predisposto dal soggetto gestore e pubblicato sul sito www.invitalia.it contestualmente alla pubblicazione della presente circolare.

5.15 Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei soggetti accreditati. Il soggetto gestore, inoltre, pubblica semestralmente gli esiti delle domande, dando separata evidenza del numero di domande per le quali sono stati erogati servizi di assistenza e consulenza e dei soggetti accreditati che hanno prestato tali servizi.

5.16 Nel caso in cui sia verificato il mancato rispetto dei principi di cui al punto 5.14 da parte dei soggetti accreditati, il soggetto gestore provvede a revocarne l'accreditamento cancellando contestualmente i nominativi dall'elenco dei soggetti accreditati pubblicato sul proprio sito istituzionale.

6. SPESE AMMISSIBILI


6.1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al regolamento le spese necessarie alle finalità del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all'attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di spesa;

b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di *leasing*, maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale di cui al punto 4.1, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata.



6.2 Le spese relative ai beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o erogazione del servizio, sono localizzati presso altre unità produttive della stessa società o di terzi, sono ammissibili alle agevolazioni purché:

a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

b) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa società, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;

c) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, penalità, clausole di rescissione);

d) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

e) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle della società titolare delle agevolazioni;

f) il legale rappresentante della società cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa sotto forma di DSAN.

6.3 Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del *leasing* e del *leaseback*, fatta eccezione dei canoni di *leasing* di cui al punto 6.1, lettera d);

b) per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;

c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;

d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiave in mano», ossia i contratti che il soggetto beneficiario sottoscrive con un *general contractor* il quale esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili;

e) relative a commesse interne;

f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

g) notarili, imposte, tasse;

h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione;

i) di importo unitario inferiore a euro 500,00 fatta eccezione per le spese di cui al punto 6.1, lettera d);

j) relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

6.4 Ai fini della relativa ammissibilità, i beni cui sono riferite le spese di cui al punto 6.1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera d), devono:

a) essere ammortizzabili;

b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove;

c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero controllate e collegate, o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti;

d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni.

6.5 Le spese sono ammesse al netto dell'IVA. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dalla stessa recuperabile. Resta fermo l'obbligo da parte del medesimo soggetto beneficiario di garantire in sede di ispezione o controllo ai sensi del punto 11.7, la dimostrazione dell'effettivo sostenimento dell'IVA mediante l'esibizione della corrispondente documentazione amministrativo/contabile.

6.6 I pagamenti dei titoli di spesa oggetto del programma di spesa, devono essere effettuati esclusivamente utilizzando il conto corrente dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.

6.7 Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui al punto 6.1 devono essere descritte analiticamente in sede di domanda e quantificate nel loro ammontare.

6.8 Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del soggetto gestore.



7. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

7.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal decreto, con riferimento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dai regolamenti *de minimis*. La verifica del rispetto dei massimali *de minimis* tiene conto anche dell'agevolazione, in termini di ESL, derivante dalla concessione della garanzia.

7.2 Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l'importo massimo del finanziamento è pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Per le attività imprenditoriali nel settore della pesca e dell'acquacoltura l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* non può superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al presente decreto, 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del regolamento UE n. 717/2014.

7.3 Il finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili, è così articolato:

a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore;

b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalità ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione assistito da un contributo in conto interessi erogato dal soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal fondo di garanzia per le PMI sulla base dei criteri e delle modalità previste dal decreto istitutivo della sezione specializzata di cui all'art. 1, comma 9, lettera b) del decreto.

7.4 Il finanziamento bancario di cui al punto 7.3, lettera b), è rimborsato entro otto anni dall'erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento con ammortamento a quote capitali costanti posticipate semestrali, a scadenze fisse.

7.5 La garanzia prestata dal fondo di garanzia per le PMI è rilasciata nella misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento bancario. L'eventuale escussione della garanzia prestata avviene secondo le modalità previste dalle vigenti «Condizioni per l'ammissibilità e disposizioni operative» del fondo di garanzia per le PMI. Sulla restante quota del finanziamento bancario non coperta dal fondo di garanzia per le PMI, le modalità per il conferimento di garanzie, di cui all'art. 1, comma 13, del decreto, sono individuate dalla Convenzione.

7.6 La concessione del finanziamento bancario costituisce la condizione per l'adozione del provvedimento di concessione di cui al punto 10.1, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 5, del decreto, ossia la conclusione dell'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo neces-

sari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.

7.7 Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo in conto interessi, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

7.8 Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni relative alla garanzia, in termini di ESL, si applica il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero i successivi metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle Autorità italiane e approvati dalla Commissione europea vigenti alla data di concessione della garanzia.

8. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI


8.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di *de minimis*, nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti *de minimis*. Il soggetto gestore provvede agli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115, e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, fermo restando l'obbligo dei soggetti proponenti, fino alla data di cui all'art. 14, comma 6, del predetto decreto interministeriale, di dichiarare, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, gli aiuti eventualmente già percepiti nell'esercizio finanziario in corso alla data della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti.

9. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

9.1 Le richieste di agevolazione, corredate della documentazione richiamata al punto 5 sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il soggetto gestore termina l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi del punto 9.8, da parte del soggetto gestore sono sospesi i termini di cui al periodo precedente, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9.2 Il procedimento di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal punto 9.3, e l'esame di merito, regolato dal punto 9.4.

9.3 La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto dai punti 3 e 4 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e alle caratteristiche dell'iniziativa oggetto della domanda.



9.4 L'esame di merito, che prevede anche un colloquio con i proponenti, è basato sui seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attività prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;

b) capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;

c) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing;

d) sostenibilità tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio economico, nonché alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;

e) verifica della sussistenza dei requisiti per la credibilità della garanzia del Fondo centrale per le PMI.

9.5 La griglia di valutazione allegata alla presente circolare rappresenta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.

9.6 Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il soggetto gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9.7 Il soggetto gestore, in ogni fase dell'*iter* istruttorio, può richiedere via PEC al soggetto richiedente, una sola volta, i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni devono essere trasmesse dal soggetto richiedente via PEC entro venti giorni dalla richiesta, pena la decadenza. Nel caso di cui ai periodi precedenti, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

9.8. All'esito del procedimento istruttorio di cui ai punti 3 e 4 o della procedura di cui al punto 9.6, il soggetto gestore individua i soggetti beneficiari, e comunica a mezzo PEC ai soggetti richiedenti l'esito della valutazione.

9.9 In caso di esito positivo della valutazione il soggetto gestore richiede:

a) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non residenti nelle regioni di cui al punto 3.1, lettera a), la documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della residenza in una di tali regioni, da far pervenire al soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, ovvero entro centoventi giorni per i soggetti che trasferiscano la residenza dall'estero, pena la decadenza della domanda;

b) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non ancora costituiti nelle forme di cui al punto 3.2, la documentazione indicata al punto 5.5 da far pervenire al soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ri-

cezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda;

c) la documentazione attestante l'avvenuta concessione del finanziamento bancario, di cui al punto 7.3, lettera b), al soggetto beneficiario da parte di una banca finanziatrice, da far pervenire al soggetto gestore entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda.

9.10. Verificata la completezza della documentazione presentata, il soggetto gestore procede all'adozione del provvedimento di concessione di cui al successivo punto 10.


10. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

10.1 Il provvedimento di concessione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del soggetto beneficiario, i motivi di revoca e le eventuali condizioni da rispettare per il perfezionamento del provvedimento stesso o per l'erogazione delle agevolazioni concesse. Il soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario, con comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione, il provvedimento di concessione.

10.2 Il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, restituisce, a pena di decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.

11. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

11.1 L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene sul conto corrente dedicato, come definito nella Convenzione, su richiesta del soggetto beneficiario, firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore www.invitalia.it secondo le modalità rappresentate nella presente circolare e gli schemi a questa allegati; tali schemi saranno, inoltre, resi disponibili dal soggetto gestore, in un'apposita sezione del sito precitato. Il mancato utilizzo dei predetti schemi nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta. Il citato conto corrente dedicato, inoltre, dovrà essere utilizzato per tutte le operazioni di pagamento delle spese relative al progetto imprenditoriale ammesso alle agevolazioni.



11.2 La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente all'avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l'unità produttiva.

11.3 Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al punto 11.2 la documentazione attestante almeno:

a) la disponibilità dei locali idonei all'attività. Tale disponibilità dovrà essere garantita per un periodo pari almeno alla durata del finanziamento agevolato. Per tale motivo la disponibilità dei locali non può essere attestata attraverso il contratto di comodato, in considerazione della sua natura giuridica di atto unilaterale gratuito a cui risulta correlata l'incertezza in ordine alla sua durata temporale;

b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento;

c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima;

d) l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario.

11.4 Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente, il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione al soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.

11.5 La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione.

11.6 Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione richiamata al punto 11.3, la documentazione attestante l'evidenza dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonché l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività. Il soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.

11.7 L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto è in ogni caso subordinata all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente e del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa.

11.8 Il sopralluogo presso la sede è finalizzato all'accertamento dell'operatività dell'iniziativa finanziata

e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:

a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti la misura agevolativa;

b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;

c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;

d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;

e) l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata;

f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

11.9 Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui ai punti 11.6 e 11.8, il soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.


11.10 L'erogazione del contributo in conto interessi avverrà in corrispondenza della scadenza delle singole rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento bancario concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario. Il soggetto gestore, verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione del contributo in conto interessi maturato, nei trenta giorni precedenti la scadenza della singola rata.

Per la suddetta erogazione, il soggetto beneficiario conferisce appositi mandati secondo i modelli allegati alla Convenzione e resi disponibili sul sito internet del soggetto gestore.

L'importo è erogato alla banca finanziatrice sul conto corrente vincolato per interessi come definito nella suddetta Convenzione.

11.11 Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il soggetto gestore può richiederli via PEC al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

11.12 In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica da parte del soggetto gestore dell'organicità e della funzionalità dell'intervento realizzato.



12. VARIAZIONI

12.1 Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione, pena la revoca delle agevolazioni. Per modifica sostanziale si intende una modifica che impatta su un elemento che è stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel provvedimento di concessione.

12.2 Eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei requisiti di cui al punto 3, nonché eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso devono in ogni caso essere comunicate con adeguata motivazione a mezzo PEC dal soggetto beneficiario al soggetto gestore, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l'ammissibilità.

13. REVOCHE

13.1 Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:

a) sia verificata l'assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;

b) i soggetti di cui al punto 3.1, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario;

c) I soggetti di cui al punto 3.1, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle regioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;

d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il prescritto termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;

e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;

f) il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;

g) il soggetto beneficiario si trovi in una condizione di fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;

h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui al punto 11.7 ed al punto 14 della presente circolare;


i) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione;

j) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, come specificati dalla presente circolare ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.

13.2. Con riferimento alle circostanze di revoca di cui al precedente punto 13.1, si precisa che:

a) nella fattispecie di cui alla lettera *a)*, qualora l'irregolarità documentale si riferisca ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà non veritiera resa ai sensi, rispettivamente, dell'art. 46 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in applicazione delle sue previsioni di cui ai successivi articoli 75 e 76, il soggetto beneficiario incorre nella decadenza dai benefici conseguiti, ferme restando le ulteriori eventuali conseguenze, anche penali, previste dalle norme precitate, su segnalazione del fatto da parte del soggetto gestore alle autorità competenti;

b) nella fattispecie di cui alla lettera *b)*, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni relative ai titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi di eventuale proroga, fermo restando la revoca totale delle agevolazioni qualora dalle verifiche effettuate dal soggetto gestore ai sensi del punto 11.7 risulti che le spese sostenute non configurano un programma organico e funzionale;



c) nelle fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è parziale ed è commisurata alle agevolazioni relative all'immobilizzazione interessata e al periodo di mancato mantenimento obbligatorio, qualora l'atto di disposizione sia autorizzato dal soggetto gestore. Qualora, invece, il mancato mantenimento sia rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la revoca è comunque parziale ma è riferita all'importo dell'intera spesa relativa all'immobilizzazione interessata, sempre che il programma di spesa mantenga la propria organicità e funzionalità;

d) nelle fattispecie di cui alle lettere d) ed e), che non configurino operazioni societarie autorizzate, la revoca è totale se la circostanza interviene prima del termine di completamento del programma di spesa, comprensivo di eventuale proroga. La revoca è, invece, parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la circostanza intervenga successivamente al predetto termine di realizzazione del programma di spesa;

e) nelle restanti fattispecie previste dal punto 13.1 la revoca è totale, fatte salve le circostanze di revoca parziali disciplinate dal provvedimento di concessione.

13.3 La revoca totale delle agevolazioni comporta la decadenza del provvedimento di concessione. In tal caso l'impresa beneficiaria non ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora erogati ed è tenuta alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.

13.4 In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

13.5 La revoca, totale o parziale, è disposta dal soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

13.6 Il soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i. Gli importi dovuti per effetto di revoca totale o parziale delle agevolazioni sono versati sul conto corrente intestato a Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 17, del decreto.

13.7 Con riferimento alla revoca totale o parziale di cui al presente punto 13, si precisa che:

a) la revoca totale o parziale del contributo in conto interessi o del contributo a fondo perduto non comporta necessariamente l'estinzione totale o parziale del finanziamento bancario; tale decisione resta nella completa discrezionalità della banca finanziatrice;

b) qualora la banca finanziatrice non proceda all'estinzione parziale o totale del finanziamento bancario in misura coerente con la revoca del contributo in conto interessi adottata dal soggetto gestore, il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento della quota parte della rata interessi non più coperta dal contributo in conto interessi.

14. VIGILANZA, CONTROLLI E ISPEZIONI

1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore, può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

15. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

15.1. Le comunicazioni tra soggetto gestore e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC.

16. ONERI INFORMATIVI E RINVIO

16.1 Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato 5 è riportato l'elenco degli oneri informativi previsti dal regolamento e dalla presente circolare a carico delle imprese.

16.2 Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale una sezione di raccolta delle risposte alle domande più frequenti (Faq).

17. INFORMAZIONI E PUNTO DI CONTATTO

Tutte le informazioni saranno rese disponibili on-line attraverso il portale di Invitalia www.invitalia.it.

18. ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: elenco delle attività economiche non ammissibili

Allegato 2: tabella punteggi e soglie minime


Allegato 3: elenco schemi presentazione domanda

Allegato 4: elenco schemi presentazione richieste di erogazione

Allegato 5: elenco degli oneri informativi

Roma, 22 dicembre 2017

Il Capo Dipartimento: DONATO




ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NON AMMISSIBILI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

1. Tutta la sezione **A** – “*AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA*” ad eccezione della divisione 03 – “*PESCA E ACQUACOLTURA*”.
2. Tutta la sezione **G** – “*COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI*” ad eccezione della classe 45.20 – “*Manutenzione e riparazione di autoveicoli*” e della categoria 45.40.3 “*Manutenzione e riparazione di autoveicoli*”.
3. Tutta la sezione **L** – “*ATTIVITA' IMMOBILIARI*” ad eccezione della classe 68.20 – “*Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing*”.
4. Tutta la Sezione **M** – “*ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE*”
5. Tutta la sezione **O** – “*AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA*”.
6. Tutta le Sezione **T** – “*ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE*”.
7. Tutta la Sezione **U** – “*ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI*”.



Aspetto valutato	Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione Punteggio	Punteggio max	
TEAM E ORGANIZZAZIONE	a) Adeguatezza e coerenza delle competenze e delle esperienze possedute dai soci rispetto alla specifica attività prevista dal <i>progetto imprenditoriale</i>	a.1) Coerenza delle competenze ed esperienze dei soci, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<ul style="list-style-type: none"> • Esperienze e competenze non sufficienti domanda non ammissibile • Esperienze e competenze sufficienti punti 4 • Esperienze e competenze buone punti 8 	8	
		Punteggio max criterio a)			8
Aspetto valutato	Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione Punteggio	Punteggio max	
MERCATO E STRATEGIE	b) Capacità di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo	b.1) Coerenza tra le competenze tecniche, complessivamente disponibili per l'iniziativa (soci, dipendenti e soggetti esterni) ed i ruoli attribuiti	<ul style="list-style-type: none"> • Competenze tecniche non sufficienti domanda non ammissibile • Competenze tecniche sufficienti punti 1 • Competenze tecniche buone punti 2 	2	
		Punteggio max criterio b)			2
	c) Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing	c.1) Grado di approfondimento dell'analisi di mercato	c.2) Coerenza ed efficacia delle strategie previste in funzione del prodotto/servizio offerto e dell'analisi di mercato proposta	Analisi: <ul style="list-style-type: none"> • Superficiale punti 0 • Sufficientemente dettagliata punti 1 • Esaustiva punti 2 	2
				<ul style="list-style-type: none"> • Strategie deboli punti 0 • Strategie parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti punti 1 • Strategie efficaci e coerenti punti 2 	2
Punteggio max criterio c)			4		



Aspetto valutato	Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione Punteggio	Punteggio max
SOSTENIBILITA' TECNICO ECONOMICA	d) Sostenibilità tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio economico e alla pertinenza e coerenza del programma di spesa	d.1) Composizione interna delle spese	<ul style="list-style-type: none"> Il piano degli investimenti non è equilibrato e/o coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio domanda non ammissibile Il piano degli investimenti è equilibrato e/o coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio punti 2 	2
		d.2) Coerenza tecnica dell'organizzazione proposta in funzione del processo produttivo/di erogazione del servizio e del suo programma di crescita	<ul style="list-style-type: none"> L'organizzazione proposta non è tecnicamente coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio e al suo programma di crescita domanda non ammissibile L'organizzazione proposta dal punto di vista tecnico, è parzialmente coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio e al suo programma di crescita punti 1 L'organizzazione proposta è tecnicamente coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio e al suo programma di crescita punti 2 	2
		d.3) Coerenza e credibilità delle previsioni economiche fornite in relazione alle rate di finanziamento da restituire	<ul style="list-style-type: none"> Le previsioni economiche fornite non sono coerenti/credibili domanda non ammissibile Le previsioni economiche fornite, anche in funzione delle rate di finanziamento da restituire, risultano tendenzialmente coerenti/credibili punti 1 Le previsioni economiche fornite, anche in funzione delle rate di finanziamento da restituire, risultano coerenti/credibili punti 2 	2
		Punteggio max criterio d)		
Punteggio massimo conseguibile				20
Punteggio minimo per l'ammissibilità				12
Valutazione requisiti per la concedibilità della garanzia del Fondo centrale per le PMI	Capienza massima de minimis <i>Minimo per l'ammissibilità</i> SI			SI
				NO



ELENCO SCHEMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*Schema Progetto imprenditoriale***A. Società/Impresa individuale costituita**

Curriculum vitae del rappresentante legale e degli altri soci/titolare dell'impresa individuale richiedente

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riepilogativa e di conformità agli originali trasmessi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti

Dichiarazione grado di parentela altri soci persone fisiche

B. Società/Impresa individuale da costituire

Curriculum vitae del referente del progetto e degli altri soggetti richiedenti

Dichiarazione sostitutiva di notorietà di conformità agli originali trasmessi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti

Dichiarazione grado di parentela altri soci persone fisiche



ELENCO SCHEMI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE**Richiesta erogazione 1° SAL**

Modulo richiesta erogazione

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Impresa individuale

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Società

Scheda riepilogativa delle fatture

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Carichi pendenti e procedure concorsuali

Dichiarazione sostitutiva di notorietà - Conformità agli originali trasmessi

Dichiarazione sostitutiva di notorietà – Antiriciclaggio

Dichiarazione sostitutiva di notorietà – Cedente (in caso di beni presso terzi)

Dichiarazione di impegno del Cessionario (in caso di beni presso terzi)

Richiesta erogazione SAL a saldo

Modulo richiesta erogazione

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Impresa individuale

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Società costituita

Scheda riepilogativa delle fatture


Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Carichi pendenti e procedure concorsuali

Dichiarazione sostitutiva di notorietà - Conformità agli originali trasmessi

Dichiarazione sostitutiva di notorietà – Antiriciclaggio

Dichiarazione sostitutiva di notorietà – Cedente (in caso di beni presso terzi)

Dichiarazione di impegno del Cessionario (in caso di beni presso terzi)



1. Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno		Art. 5 della Circolare	
DOMANDA	COMUNICAZIONE O DICHIARAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	ALTRO
X			
Che cosa cambia per l'impresa?			
<p>Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi allegati alla Circolare e pubblicati dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del suo sito. E' richiesta l'identificazione del compilatore on line della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali del Soggetto gestore.</p> <p>Le domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della società/titolare della ditta individuale o dalla persona fisica in caso di PMI/ditta individuale costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale di cui al punto 5.3 della Circolare e dalla documentazione di cui al punto 5.4 della Circolare, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista dal punto 5.5 del Circolare nel caso di PMI/ditta individuale costituenda.</p> <p><u>Per le imprese/ditte individuali già costituite</u> la documentazione da allegare è la seguente:</p> <p>a) Curriculum vitae del rappresentante legale e degli altri soci/titolare della ditta individuale b) Documento di riconoscimento dei soci/del titolare ditta individuale c) Atto costitutivo in caso di società/certificato di attribuzione partita IVA in caso di ditta individuale d) Statuto in caso di società e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riepilogativa e di conformità agli originali trasmessi f) Permesso di soggiorno (ove necessario) g) Italia Start-up Visa (ove necessaria)</p>			
2. Trasmissione di eventuali chiarimenti su dati e documentazione presentati			
Riferimento normativo interno		Art. 9 della Circolare	
DOMANDA	COMUNICAZIONE O DICHIARAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	ALTRO
	X		
Che cosa cambia per l'impresa?			
L'impresa è tenuta a inviare al <i>Soggetto gestore</i> eventuali precisazioni o chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione presentati entro 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda di agevolazione presentata.			
3. Trasmissione della documentazione necessaria per l'assunzione del provvedimento di concessione			
Riferimento normativo interno		Art. 5 della Circolare	
DOMANDA	COMUNICAZIONE O DICHIARAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	ALTRO
	X		
Che cosa cambia per l'impresa?			
<p>Per le <u>imprese/ditte individuali costituende</u>, in possesso dei requisiti di cui al punto 3 della Circolare, la domanda di agevolazione deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al punto 5.4 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.2, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di esito positivo della valutazione, di cui al punto 9.8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui almeno uno dei/delle persone fisiche, in possesso dei requisiti, sia residente all'estero.</p> <p>Deve essere inoltre trasmessa, entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito positivo della valutazione, la documentazione attestante l'avvenuta concessione del finanziamento bancario, di cui al punto 7.3, lettera b) della Circolare, al soggetto beneficiario da parte di una banca finanziatrice.</p>			
4. Trasmissione provvedimento di concessione firmato per accettazione			
Riferimento normativo interno		Art. 10 della Circolare	



DOMANDA	COMUNICAZIONE O DICHIARAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	ALTRO
	X		

Che cosa cambia per l'impresa?

Il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, restituisce, a pena di decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC.

5. Domanda di erogazione del contributo a fondo perduto - SAL 1			
<i>Riferimento normativo interno</i>		Art. 11 della Circolare	
DOMANDA	COMUNICAZIONE O DICHIARAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	ALTRO
X			

Che cosa cambia per l'impresa?

La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente all'avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inviata utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it, deve riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l'unità produttiva.

Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione attestante almeno:

- la disponibilità dei locali idonei all'attività. Tale disponibilità dovrà essere garantita per un periodo pari almeno alla durata del finanziamento agevolato;
- l'avanzamento contabile del programma d'investimento;
- la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima;
- l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario.

6. Domanda di erogazione del contributo a fondo perduto - SAL a Saldo			
<i>Riferimento normativo interno</i>		Art. 11 della Circolare	
DOMANDA	COMUNICAZIONE O DICHIARAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	ALTRO
X			

Che cosa cambia per l'impresa?


La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa.

Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione da presentare in occasione della prima richiesta di erogazione, la documentazione attestante l'evidenza dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonché l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività.

7. Comunicazione delle variazioni			
<i>Riferimento normativo interno</i>		Art. 12 della Circolare	
DOMANDA	COMUNICAZIONE O DICHIARAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	ALTRO
	X		

Che cosa cambia per l'impresa?

Eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei requisiti, nonché eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso devono in ogni caso essere comunicate con adeguata motivazione a mezzo PEC dal soggetto beneficiario al Soggetto gestore, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l'ammissibilità.



8. Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli			
<i>Riferimento normativo interno</i>		Art. 14 della Circolare	
<i>DOMANDA</i>	<i>COMUNICAZIONE O DICHIARAZIONE</i>	<i>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</i>	<i>ALTRO</i>
		X	
<i>Che cosa cambia per l'impresa?</i>			
<p>In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore, può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.</p> <p>Ai fini degli adempimenti sopra descritti, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento.</p>			

17A08699

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2017 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i Comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente Comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2017, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nell'elenco allegato i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.


Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente Comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it/>

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.




ALLEGATO


AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089	ANCONA	MONSANO	F381
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181	ANCONA	OSTRA	F401
AGRIGENTO	ARAGONA	A351	ANCONA	MONTECAROTTO	F453
AGRIGENTO	BIVONA	A896	ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
AGRIGENTO	BURGIO	B275	ANCONA	OSTRA VETERE	F581
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377	ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427	ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460	ANCONA	MORRO D` ALBA	F745
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486	ANCONA	NUMANA	F978
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520	ANCONA	OFFAGNA	G003
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602	ANCONA	OSIMO	G157
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275	ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341	ANCONA	POLVERIGI	G803
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356	ANCONA	ROSORA	H575
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668	ANCONA	SAN MARCELLO	H979
AGRIGENTO	COMITINI	C928	ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071
AGRIGENTO	FAVARA	D514	ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
AGRIGENTO	GROTTE	E209	ANCONA	SASSOFERRATO	I461
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390	ANCONA	SENIGALLIA	I608
AGRIGENTO	LICATA	E573	ANCONA	SERRA DE` CONTI	I643
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714	ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
AGRIGENTO	MENFI	F126	ANCONA	SIROLO	I758
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299	ANCONA	STAFFOLO	I932
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414	ANCONA	TRECASTELLI	M318
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655	AOSTA	AYAS	A094
AGRIGENTO	NARO	F845	AOSTA	AYMAVILLES	A108
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282	AOSTA	ALLEIN	A205
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148	AOSTA	ANTEY-SAINT-ANDRE`	A305
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159	AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194	AOSTA	AOSTA	A326
AGRIGENTO	REALMONTE	H205	AOSTA	ARNAD	A424
AGRIGENTO	RIBERA	H269	AOSTA	ARVIER	A452
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743	AOSTA	AVISE	A521
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778	AOSTA	BARD	A643
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914	AOSTA	BIONAZ	A877
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185	AOSTA	BRISOGNE	B192
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224	AOSTA	BRUSSON	B230
AGRIGENTO	SANT` ANGELO MUXARO	I290	AOSTA	CHAMOIS	B491
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356	AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AGRIGENTO	SCIACCA	I533	AOSTA	VERRES	C282
AGRIGENTO	SICULIANA	I723	AOSTA	CHATILLON	C294
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944	AOSTA	CHALLAND-SAINT-ANSELME	C593
ALESSANDRIA	BOSIO	B080	AOSTA	CHALLAND-SAINT-VICTOR	C594
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836	AOSTA	CHAMBAVE	C595
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559	AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365	AOSTA	CHARVENSOD	C598
ANCONA	AGUGLIANO	A092	AOSTA	COGNE	C821
ANCONA	ANCONA	A271	AOSTA	COURMAYEUR	D012
ANCONA	ARCEVIA	A366	AOSTA	DONNAS	D338
ANCONA	BARBARA	A626	AOSTA	DOUES	D356
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769	AOSTA	EMARESE	D402
ANCONA	CAMERANO	B468	AOSTA	ETROUBLES	D444
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470	AOSTA	FENIS	D537
ANCONA	CASTELBELLINO	C060	AOSTA	FONTAINEMORE	D666
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100	AOSTA	GABY	D839
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152	AOSTA	GIGNOD	E029
ANCONA	CASTELPLANIO	C248	AOSTA	GRESSAN	E165
ANCONA	CERRETO D` ESI	C524	AOSTA	GRESSONEY-LA-TRINITE`	E167
ANCONA	CHIARAVALLE	C615	AOSTA	GRESSONEY-SAINT-JEAN	E168
ANCONA	CORINALDO	D007	AOSTA	HONE	E273
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211	AOSTA	INTROD	E306
ANCONA	FABRIANO	D451	AOSTA	ISSIME	E369
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472	AOSTA	ISSOGNE	E371
ANCONA	FILOTTRANO	D597	AOSTA	JOVENCAN	E391
ANCONA	GENGA	D965	AOSTA	LA SALLE	E458
ANCONA	JESI	E388	AOSTA	LA THUILE	E470
ANCONA	LORETO	E690	AOSTA	LILLIANES	E587
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837	AOSTA	MONTJOVET	F367
ANCONA	MERGO	F145	AOSTA	MORGEX	F726




AOSTA	NUS	F987	L'AQUILA	BARETE	A656
AOSTA	OYACE	G012	L'AQUILA	BARISCIANO	A667
AOSTA	OLLOMONT	G045	L'AQUILA	BARREA	A678
AOSTA	PERLOZ	G459	L'AQUILA	BISEGNA	A884
AOSTA	PONTBOSET	G545	L'AQUILA	BUGNARA	B256
AOSTA	POLLEIN	G794	L'AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358
AOSTA	PONT-SAINT-MARTIN	G854	L'AQUILA	CALASCIO	B382
AOSTA	PONTEY	G860	L'AQUILA	CAMPO DI GIOVE	B526
AOSTA	PRE' -SAINT-DIDIER	H042	L'AQUILA	CAMPOTOSTO	B569
AOSTA	QUART	H110	L'AQUILA	CANISTRO	B606
AOSTA	RHEMES-NOTRE-DAME	H262	L'AQUILA	CANSANO	B624
AOSTA	RHEMES-SAINT-GEORGES	H263	L'AQUILA	CAPESTRANO	B651
AOSTA	ROISAN	H497	L'AQUILA	CAPISTRELLO	B656
AOSTA	SAINT-CHRISTOPHE	H669	L'AQUILA	CAPITIGNANO	B658
AOSTA	SAINT-DENIS	H670	L'AQUILA	CAPORCIANO	B672
AOSTA	SAINT-MARCEL	H671	L'AQUILA	CAPPADOCIA	B677
AOSTA	SAINT-NICOLAS	H672	L'AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725
AOSTA	SAINT-PIERRE	H674	L'AQUILA	CARSOLI	B842
AOSTA	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	H675	L'AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083
AOSTA	SAINT-VINCENT	H676	L'AQUILA	CASTEL DI IERI	C090
AOSTA	SARRE	I442	L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096
AOSTA	TORGNON	L217	L'AQUILA	CASTELLAFIUME	C126
AOSTA	VALGRISENCHÉ	L582	L'AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278
AOSTA	VALPELLINE	L643	L'AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279
AOSTA	VALSAVARENCHÉ	L647	L'AQUILA	CELANO	C426
AOSTA	VALTOURNENCHÉ	L654	L'AQUILA	CERCHIO	C492
AOSTA	VERRAYES	L783	L'AQUILA	CIVITA D'ANTINO	C766
AOSTA	VILLENEUVE	L981	L'AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044	L'AQUILA	CIVITELLA ROVETO	C783
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047	L'AQUILA	COCULLO	C811
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335	L'AQUILA	COLLARMELE	C844
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437	L'AQUILA	COLLELONGO	C862
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462	L'AQUILA	COLLEPIETRO	C866
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727	L'AQUILA	CORFINIO	C999
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093	L'AQUILA	FAGNANO ALTO	D465
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321	L'AQUILA	FONTECCHIO	D681
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331	L'AQUILA	FOSSA	D736
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877	L'AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935	L'AQUILA	GIOIA DEI MARSII	E040
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096	L'AQUILA	GORIANO SICOLI	E096
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210	L'AQUILA	INTRODACQUA	E307
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652	L'AQUILA	LECCE NEI MARSII	E505
ASCOLI PICENO	FORCE	D691	L'AQUILA	LUCO DEI MARSII	E723
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207	L'AQUILA	LUCOLI	E724
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868	L'AQUILA	MAGLIANO DE' MARSII	E811
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044	L'AQUILA	MASSA D'ALBE	F022
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380	L'AQUILA	MONTEREALE	F595
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415	L'AQUILA	MORINO	F732
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487	L'AQUILA	NAVELLI	F852
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL'ASO	F501	L'AQUILA	OCRE	F996
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516	L'AQUILA	OFENA	G002
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570	L'AQUILA	OPI	G079
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591	L'AQUILA	ORICOLA	G102
ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005	L'AQUILA	ORTONA DEI MARSII	G142
ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289	L'AQUILA	ORTUCCHIO	G145
ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321	L'AQUILA	OVINDOLI	G200
ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390	L'AQUILA	PACENTRO	G210
ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588	L'AQUILA	PERETO	G449
ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769	L'AQUILA	PESCASSEROLI	G484
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912	L'AQUILA	PESCINA	G492
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728	L'AQUILA	PESCOCOSTANZO	G493
L'AQUILA	ACCIANO	A018	L'AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524
L'AQUILA	AIELLI	A100	L'AQUILA	PIZZOLI	G726
L'AQUILA	ALFEDENA	A187	L'AQUILA	POGGIO PIVENZE	G766
L'AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318	L'AQUILA	PRATA D'ANSIDONIA	G992
L'AQUILA	L'AQUILA	A345	L'AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007
L'AQUILA	ATELETA	A481	L'AQUILA	PREZZA	H056
L'AQUILA	AVEZZANO	A515	L'AQUILA	RAIANO	H166
L'AQUILA	BALSORANO	A603	L'AQUILA	RIVISONDI	H353




L'AQUILA	ROCCACASALE	H389	AVELLINO	FLUMERI	D638
L'AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400	AVELLINO	FONTANAROSA	D671
L'AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402	AVELLINO	FORINO	D701
L'AQUILA	ROCCA PIA	H429	AVELLINO	FRIGENTO	D798
L'AQUILA	ROCCARASO	H434	AVELLINO	GESUALDO	D998
L'AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772	AVELLINO	GRECI	E161
L'AQUILA	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773	AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206
L'AQUILA	S DEMETRIO NE' VESTINI	H819	AVELLINO	GROTTOLELLA	E214
L'AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121	AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
L'AQUILA	SANTE MARIE	I326	AVELLINO	LACEDONIA	E397
L'AQUILA	SANT' EUSANIO FORCONESE	I336	AVELLINO	LAPIO	E448
L'AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360	AVELLINO	LAURO	E487
L'AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389	AVELLINO	LIONI	E605
L'AQUILA	SCANNO	I501	AVELLINO	LUOGOSANO	E746
L'AQUILA	SCONTRONE	I543	AVELLINO	MANOCALZATI	E891
L'AQUILA	SCOPPITO	I546	AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997
L'AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553	AVELLINO	MELITO IRPINO	F110
L'AQUILA	SECINARO	I558	AVELLINO	MERCOGLIANO	F141
L'AQUILA	SULMONA	I804	AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230
L'AQUILA	TAGLIACOZZO	L025	AVELLINO	MONTAGUTO	F397
L'AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173	AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448
L'AQUILA	TORNIMPARTE	L227	AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491
L'AQUILA	TRASACCO	L334	AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506
L'AQUILA	VILLALAGO	L958	AVELLINO	MONTEFREDANE	F511
L'AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021	AVELLINO	MONTEFUSCO	F512
L'AQUILA	VILLA SANT' ANGELO	M023	AVELLINO	MONTELLA	F546
L'AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031	AVELLINO	MONTEMARANO	F559
L'AQUILA	VILLETTA BARREA	M041	AVELLINO	MONTEMILETTO	F566
L'AQUILA	VITTORITO	M090	AVELLINO	MONTEVERDE	F660
L'AQUILA	MOLINA ATERNO	M255	AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744
AREZZO	AREZZO	A390	AVELLINO	MOSCHIANO	F762
AREZZO	BADIA TEDALDA	A541	AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798
AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319	AVELLINO	NUSCO	F988
AREZZO	CORTONA	D077	AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242
AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649	AVELLINO	PAROLISE	G340
AREZZO	MONTERCHI	F594	AVELLINO	PATERNOPOLI	G370
AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653	AVELLINO	PETRURRO IRPINO	G519
AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155	AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611
AREZZO	SUBBIANO	I991	AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629
AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101	AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990
AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228	AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006
AVELLINO	ANDRETTA	A284	AVELLINO	QUINDICI	H128
AVELLINO	AQUILONIA	A347	AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399	AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438
AVELLINO	AVELLA	A508	AVELLINO	ROTONDI	H592
AVELLINO	AVELLINO	A509	AVELLINO	SALZA IRPINA	H733
AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566	AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975
AVELLINO	BAIANO	A580	AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016
AVELLINO	BISACCIA	A881	AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061
AVELLINO	BONITO	A975	AVELLINO	SAN POTITO ULTRA	I129
AVELLINO	CAIRANO	B367	AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163
AVELLINO	CALABRITTO	B374	AVELLINO	SANT' ANDREA DI CONZA	I264
AVELLINO	CALITRI	B415	AVELLINO	SANT' ANGELO ALL' ESCA	I279
AVELLINO	CANDIDA	B590	AVELLINO	SANT' ANGELO A SCALA	I280
AVELLINO	CAPOSELE	B674	AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281
AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706	AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301
AVELLINO	CARIFE	B776	AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357
AVELLINO	CASALBORE	B866	AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471
AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997	AVELLINO	SENERCHIA	I606
AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058	AVELLINO	SERINO	I630
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105	AVELLINO	SORBO SERPICO	I843
AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283	AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	CERVINARA	C557	AVELLINO	SUMMONTE	L004
AVELLINO	CESINALI	C576	AVELLINO	TAURANO	L061
AVELLINO	CHIANCHE	C606	AVELLINO	TAURASI	L062
AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659	AVELLINO	TEORA	L102
AVELLINO	CONTRADA	C971	AVELLINO	TORELLA DEI LOMBARDI	L214
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976	AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272
AVELLINO	DOMICELLA	D331	AVELLINO	TORRIONI	L301



AVELLINO	TREVICO	L399	BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
AVELLINO	TUFO	L461	BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
AVELLINO	VALLATA	L589	BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
AVELLINO	VENTICANO	L739	BENEVENTO	CAUTANO	C359
AVELLINO	VILLAMAINA	L965	BENEVENTO	CEPPALONI	C476
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973	BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	M130	BENEVENTO	CIRCELLO	C719
AVELLINO	ZUNGOLI	M203	BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
AVELLINO	MONTORO	M330	BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048	BENEVENTO	DUGENTA	D380
BARI	ADELFA	A055	BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BARI	ALBEROBELLO	A149	BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BARI	ALTAMURA	A225	BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BARI	BARI	A662	BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BARI	BINETTO	A874	BENEVENTO	FORCHIA	D693
BARI	BITETTO	A892	BENEVENTO	FRAGNETO L` ABATE	D755
BARI	BITONTO	A893	BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BARI	BITRITTO	A894	BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BARI	CAPURSO	B716	BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BARI	CASAMASSIMA	B923	BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998	BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BARI	CASTELLANA GROTTE	C134	BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BARI	CELLAMARE	C436	BENEVENTO	MOIANO	F274
BARI	CONVERSANO	C975	BENEVENTO	MOLINARA	F287
BARI	CORATO	C983	BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BARI	GIOIA DEL COLLE	E038	BENEVENTO	SANT` ARCANGELO TRIMONTE	F557
BARI	GIOVINAZZO	E047	BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155	BENEVENTO	MORCONE	F717
BARI	GRUMO APPULA	E223	BENEVENTO	PADULI	G227
BARI	LOCOROTONDO	E645	BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BARI	MODUGNO	F262	BENEVENTO	PANNARANO	G311
BARI	MOLA DI BARI	F280	BENEVENTO	PAOLISI	G318
BARI	MOLFETTA	F284	BENEVENTO	PAUPISI	G386
BARI	MONOPOLI	F376	BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BARI	NOCI	F915	BENEVENTO	PIETRAROJA	G626
BARI	NOICATTARO	F923	BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BARI	PALO DEL COLLE	G291	BENEVENTO	PONTE	G827
BARI	POGGIORSINI	G769	BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BARI	POLIGNANO A MARE	G787	BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BARI	PUTIGNANO	H096	BENEVENTO	REINO	H227
BARI	RUTIGLIANO	H643	BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BARI	RUVO DI PUGLIA	H645	BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749	BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053	BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330	BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BARI	TERLIZZI	L109	BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BARI	TORITTO	L220	BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BARI	TRIGGIANO	L425	BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BARI	TURI	L472	BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BARI	VALENZANO	L571	BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BIELLA	SALUSSOLA	H726	BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BELLUNO	BELLUNO	A757	BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	AIROLA	A110	BENEVENTO	SANT` AGATA DE` GOTI	I197
BENEVENTO	AMOROSI	A265	BENEVENTO	SANT` ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	APICE	A328	BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	APOLLOSA	A330	BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	ARPAIA	A431	BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	ARPAISE	A432	BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	BASELICE	A696	BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	BENEVENTO	A783	BENEVENTO	VITULANO	M093
BENEVENTO	BONEA	A970	BRINDISI	BRINDISI	B180
BENEVENTO	BUCCIANO	B239	BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267	BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424
BENEVENTO	CALVI	B444	BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541	BRINDISI	CISTERNINO	C741
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542	BRINDISI	ERCHIE	D422
BENEVENTO	CASALDUNI	B873	BRINDISI	FASANO	D508
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106	BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245	BRINDISI	LATIANO	E471




BRINDISI	MESAGNE	F152	CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
BRINDISI	ORIA	G098	CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548
BRINDISI	OSTUNI	G187	CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569
BRINDISI	SAN DONACI	H822	CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066	CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119	CAMPOBASSO	ORATINO	G086
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396	CAMPOBASSO	PALATA	G257
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213	CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280	CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920	CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAGLIARI	ASSEMINI	A474	CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAGLIARI	CAGLIARI	B354	CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAGLIARI	CAPOTERRA	B675	CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259	CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903	CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAGLIARI	MONSERRATO	F383	CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAGLIARI	PULA	H088	CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118	CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119	CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118	CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAGLIARI	SARROCH	I443	CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAGLIARI	SELARGIUS	I580	CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAGLIARI	SESTU	I695	CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAGLIARI	SINNAI	I752	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAGLIARI	UTA	L521	CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050	CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616	CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	BOJANO	A930	CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971	CAMPOBASSO	SANT`ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	BUSSO	B295	CAMPOBASSO	SANT`ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519	CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522	CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528	CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544	CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550	CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858	CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871	CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066	CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175	CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197	CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346	CASERTA	AILANO	A106
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486	CASERTA	ALIFE	A200
CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488	CASERTA	ALVIGNANO	A243
CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764	CASERTA	ARIENZO	A403
CAMPOBASSO	DURONIA	C772	CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CAMPOBASSO	COLLE D`ANCHISE	C854	CASERTA	BELLONA	A755
CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875	CASERTA	CAIANELLO	B361
CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550	CASERTA	CAIAZZO	B362
CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737	CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896	CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CAMPOBASSO	GILDONE	E030	CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244	CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248	CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704
CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259	CASERTA	CAPUA	B715
CAMPOBASSO	JELSI	E381	CASERTA	CARINOLA	B781
CAMPOBASSO	LARINO	E456	CASERTA	CASAGIOVE	B860
CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599	CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872
CAMPOBASSO	LUCITO	E722	CASERTA	CASALUCE	B916
CAMPOBASSO	LUPARA	E748	CASERTA	CASAPULLA	B935
CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780	CASERTA	CASERTA	B963
CAMPOBASSO	MAFALDA	E799	CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097
CAMPOBASSO	MATRICE	F055	CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233	CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CAMPOBASSO	MOLISE	F294	CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322	CASERTA	CERVINO	C558
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391	CASERTA	CIORLANO	C716
CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475	CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939




CASERTA	CURTI	D228	CHIETI	CARUNCHIO	B853
CASERTA	DRAGONI	D361	CHIETI	CASACANDITELLA	B859
CASERTA	FONTEGRECA	D683	CHIETI	CASALANGUIDA	B861
CASERTA	FORMICOLA	D709	CHIETI	CASALBORDINO	B865
CASERTA	FRANCOLISE	D769	CHIETI	CASALINCONTRADA	B896
CASERTA	FRIGNANO	D799	CHIETI	CASOLI	B985
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801	CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CASERTA	GALLO	D884	CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CASERTA	GALLUCCIO	D886	CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039	CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428
CASERTA	GRAZZANISE	E158	CHIETI	CHIETI	C632
CASERTA	LETINO	E554	CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768
CASERTA	LIBERI	E570	CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CASERTA	LUSCIANO	E754	CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784	CHIETI	CRECCHIO	D137
CASERTA	MADDALONI	E791	CHIETI	CUPELLO	D209
CASERTA	MARCIANISE	E932	CHIETI	DOGLIOLA	D315
CASERTA	MARZANO APPIO	E998	CHIETI	FALLO	D480
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203	CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CASERTA	MONDRAGONE	F352	CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495
CASERTA	PARETE	G333	CHIETI	FILETTO	D592
CASERTA	PASTORANO	G364	CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541	CHIETI	FOSSACESIA	D738
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596	CHIETI	FRAINE	D757
CASERTA	PIETRAMELARA	G620	CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630	CHIETI	FRESAGRAN DINARIA	D796
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661	CHIETI	FRISA	D803
CASERTA	PONTELATONE	G849	CHIETI	FURCI	D823
CASERTA	PRATA SANNITA	G991	CHIETI	GAMBERALE	D898
CASERTA	PRATELLA	G995	CHIETI	GESSOPALENA	D996
CASERTA	PRESENZANO	H045	CHIETI	GISSI	E052
CASERTA	RUVIANO	H165	CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056
CASERTA	RAVISCANINA	H202	CHIETI	GUARDIAGRELE	E243
CASERTA	RIARDO	H268	CHIETI	GUILMI	E266
CASERTA	ROCCA D`EVANDRO	H398	CHIETI	VASTO	E372
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423	CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834	CHIETI	LANCIANO	E435
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939	CHIETI	LENTELLA	E531
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113	CHIETI	LISCIA	E611
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130	CHIETI	MIGLIANICO	F196
CASERTA	SAN PRISCO	I131	CHIETI	MONTAZZOLI	F433
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233	CHIETI	MONTEFERRANTE	F498
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234	CHIETI	MONTELAPIANO	F535
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247	CHIETI	MONTENERODOMO	F578
CASERTA	SAN TAMMARO	I261	CHIETI	MONTEODORISIO	F582
CASERTA	SANT`ANGELO D`ALIFE	I273	CHIETI	MOZZAGROGNA	F785
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676	CHIETI	ORSOGNA	G128
CASERTA	SPARANISE	I885	CHIETI	ORTONA	G141
CASERTA	SUCCIVO	I993	CHIETI	PAGLIETA	G237
CASERTA	TEANO	L083	CHIETI	PALENA	G271
CASERTA	TEVEROLA	L155	CHIETI	PALMOLI	G290
CASERTA	TORA E PICCILLI	L205	CHIETI	PALOMBARO	G294
CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379	CHIETI	PENNADOMO	G434
CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540	CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435
CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591	CHIETI	PERANO	G441
CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594	CHIETI	PIETRAFERRAZZANA	G613
CASERTA	VILLA LITERNO	L844	CHIETI	PIZZOFERRATO	G724
CASERTA	VITULAZIO	M092	CHIETI	POGGIOFIORITO	G760
CHIETI	ALTINO	A235	CHIETI	POLLUTRI	G799
CHIETI	ARCHI	A367	CHIETI	PRETORO	H052
CHIETI	ARI	A398	CHIETI	QUADRI	H098
CHIETI	ARIELLI	A402	CHIETI	RAPINO	H184
CHIETI	ATESSA	A485	CHIETI	RIPA TEATINA	H320
CHIETI	BOMBA	A956	CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424
CHIETI	BORRELLO	B057	CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439
CHIETI	BUCCHIANICO	B238	CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442
CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268	CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448
CHIETI	CANOSA SANNITA	B620	CHIETI	ROIO DEL SANGRO	H495
CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826	CHIETI	ROSELLO	H566




CHIETI	SAN BUONO	H784	COSENZA	CAMPANA	B500
CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923	COSENZA	CANNA	B607
CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991	COSENZA	CARIATI	B774
CHIETI	SAN SALVO	I148	COSENZA	CAROLEI	B802
CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244	COSENZA	VILLAPIANA	B903
CHIETI	SANT' EUSANIO DEL SANGRO	I335	COSENZA	CASOLE BRUZIO	B983
CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394	COSENZA	CASSANO ALL' IONIO	C002
CHIETI	SCERNI	I520	COSENZA	CASTROLIBERO	C108
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526	COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
CHIETI	TOLLO	L194	COSENZA	CASTROREGIO	C348
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218	COSENZA	CASTROVILLARI	C349
CHIETI	TORNARECCIO	L224	COSENZA	CELICO	C430
CHIETI	TORREBRUNA	L253	COSENZA	CELLARA	C437
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284	COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291	COSENZA	CERISANO	C515
CHIETI	TREGLIO	L363	COSENZA	CERVICATI	C554
CHIETI	TUFILLO	L459	COSENZA	CERZETO	C560
CHIETI	VACRI	L526	COSENZA	CETRARO	C588
CHIETI	VILLALFONSINA	L961	COSENZA	CIVITA	C763
CHIETI	VILLAMAGNA	L964	COSENZA	CLETO	C795
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022	COSENZA	COLOSIMI	C905
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049	COSENZA	CORIGLIANO CALABRO	D005
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957	COSENZA	COSENZA	D086
CALTANISSETTA	BUTERA	B302	COSENZA	CROPALATI	D180
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429	COSENZA	CROSIA	D184
CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537	COSENZA	DIAMANTE	D289
CALTANISSETTA	DELIA	D267	COSENZA	SCIGLIANO	D290
CALTANISSETTA	GELA	D960	COSENZA	DIPIGNANO	D304
CALTANISSETTA	MILENA	E618	COSENZA	DOMANICO	D328
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953	COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065	COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489	COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830	COSENZA	FIRMO	D614
CALTANISSETTA	NISCEMI	F899	COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245	COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
CALTANISSETTA	RIESI	H281	COSENZA	FRASCINETO	D774
CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792	COSENZA	FUSCALDO	D828
CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOZA	I169	COSENZA	GRIMALDI	E180
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644	COSENZA	GRISOLIA	E185
CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824	COSENZA	LAGO	E407
CALTANISSETTA	SUTERA	L016	COSENZA	LAINO BORGO	E417
CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609	COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
CALTANISSETTA	VILLALBA	L959	COSENZA	LAPPANO	E450
CUNEO	BRIGA ALTA	B175	COSENZA	LATTARICO	E475
CUNEO	CAPRAUNA	B692	COSENZA	LONGOBARDI	E677
CUNEO	CASTELMAGNO	C205	COSENZA	LONGOBUCCO	E678
CUNEO	DEMONTE	D271	COSENZA	LUNGRO	E745
CUNEO	ORMEA	G114	COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033	COSENZA	MAIERA	E835
COSENZA	ACRI	A053	COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102	COSENZA	MALVITO	E872
COSENZA	AIETA	A105	COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	ALBIDONA	A160	COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183	COSENZA	MARANO MARCHESATO	E914
COSENZA	ALTILIA	A234	COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	ALTOMONTE	A240	COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	AMANTEA	A253	COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	AMENDOLARA	A263	COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	APRIGLIANO	A340	COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762	COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	BELSITO	A768	COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773	COSENZA	MORMANNO	F735
COSENZA	BIANCHI	A842	COSENZA	MOTTAFULLONE	F775
COSENZA	BISIGNANO	A887	COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912	COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	BONIFATI	A973	COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	BUONVICINO	B270	COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	CALOPEZZATI	B424	COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	CALOVETO	B426	COSENZA	PAOLA	G317




COSENZA	PAPASIDERO	G320	CATANIA	CALTAGIRONE	B428
COSENZA	PARENTI	G331	CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372	CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
COSENZA	PEDACE	G400	CATANIA	CATANIA	C351
COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411	CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
COSENZA	PIANE CRATI	G553	CATANIA	GIARRE	E017
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622	CATANIA	GRAMMICHELE	E133
COSENZA	PLATACI	G733	CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
COSENZA	PRAIA A MARE	G975	CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
COSENZA	RENDE	H235	CATANIA	MALETTO	E854
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416	CATANIA	MASCALI	F004
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488	CATANIA	MASCALUCIA	F005
COSENZA	ROGLIANO	H490	CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
COSENZA	ROSE	H565	CATANIA	MILO	F214
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572	CATANIA	MINEO	F217
COSENZA	ROSSANO	H579	CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
COSENZA	ROTA GRECA	H585	CATANIA	MISTERBIANCO	F250
COSENZA	ROVITO	H621	CATANIA	MOTTA SANT' ANASTASIA	F781
COSENZA	SAN BASILE	H765	CATANIA	NICOLOSI	F890
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774	CATANIA	PALAGONIA	G253
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806	CATANIA	PATERNO`	G371
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818	CATANIA	PEDARA	G402
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825	CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
COSENZA	SAN FILI	H841	CATANIA	RADDUSA	H154
COSENZA	SANGINETO	H877	CATANIA	RAMACCA	H168
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881	CATANIA	RANDAZZO	H175
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919	CATANIA	RIPOSTO	H325
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961	CATANIA	SAN CONO	H805
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962	CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
COSENZA	SAN LUCIDO	H971	CATANIA	SAN GREGORIO DI CATANIA	H940
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981	CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992	CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
COSENZA	SAN NICOLA ARCELLA	I060	CATANIA	SANT` ALFIO	I216
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108	CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114	CATANIA	SANTA VENERINA	I314
COSENZA	SAN SOSTI	I165	CATANIA	SCORDIA	I548
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171	CATANIA	TRECASTAGNI	L355
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183	CATANIA	TREMESTIERI ETNEO	L369
COSENZA	SANT` AGATA DI ESARO	I192	CATANIA	VALVERDE	L658
COSENZA	SANTA SOFIA D` EPIRO	I309	CATANIA	VIAGRANDE	L828
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359	CATANIA	VIZZINI	M100
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388	CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
COSENZA	SARACENA	I423	CATANIA	MAZZARRONE	M271
COSENZA	SCALA COELI	I485	CATANIA	MANIACE	M283
COSENZA	SCALEA	I489	CATANIA	RAGALNA	M287
COSENZA	SERRA D` AIELLO	I642	CATANZARO	ALBI	A155
COSENZA	SERRA PEDACE	I650	CATANZARO	AMARONI	A255
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895	CATANZARO	AMATO	A257
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896	CATANZARO	ANDALI	A272
COSENZA	SPEZZANO PICCOLO	I898	CATANZARO	ARGUSTO	A397
COSENZA	TARSIA	L055	CATANZARO	BADOLATO	A542
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124	CATANZARO	BELCASTRO	A736
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134	CATANZARO	BORGIA	B002
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206	CATANZARO	BOTRICELLO	B085
COSENZA	TORTORA	L305	CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
COSENZA	TREBISACCE	L353	CATANZARO	CARDINALE	B758
COSENZA	TRENTA	L375	CATANZARO	CARLOPOLI	B790
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524	CATANZARO	CATANZARO	C352
COSENZA	VERBICARO	L747	CATANZARO	CENADI	C453
COSENZA	ZUMPANO	M202	CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANIA	ACI CASTELLO	A026	CATANZARO	CERVA	C542
CATANIA	ACI CATENA	A027	CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANIA	ACIREALE	A028	CATANZARO	CICALA	C674
CATANIA	ACI SANT` ANTONIO	A029	CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANIA	ADRANO	A056	CATANZARO	CORTALE	D049
CATANIA	BELPASSO	A766	CATANZARO	CROPANI	D181
CATANIA	BIANCAVILLA	A841	CATANZARO	CURINGA	D218
CATANIA	BRONTE	B202	CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANIA	CALATABIANO	B384	CATANZARO	DECOLLATURA	D261



CATANZARO	FALERNA	D476	ENNA	PIETRAPERZIA	G624
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544	ENNA	REGALBUTO	H221
CATANZARO	PIANOPOLI	D546	ENNA	SPERLINGA	I891
CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744	ENNA	TROINA	L448
CATANZARO	GAGLIATO	D852	ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583
CATANZARO	GASPERINA	D932	ENNA	VILLAROSA	M011
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031	FERRARA	CODIGORO	C814
CATANZARO	GIRIFALCO	E050	FERRARA	COMACCHIO	C912
CATANZARO	GIZZERIA	E068	FERRARA	JOLANDA DI SAVOIA	E320
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239	FERRARA	LAGOSANTO	E410
CATANZARO	JACURSO	E274	FERRARA	MESOLA	F156
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328	FOGGIA	ACCADIA	A015
CATANZARO	MAGISANO	E806	FOGGIA	ALBERONA	A150
CATANZARO	MAIDA	E834	FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
CATANZARO	MARCEDUSA	E923	FOGGIA	APRICENA	A339
CATANZARO	MARCELLINARA	E925	FOGGIA	ASCOLI SATTIANO	A463
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991	FOGGIA	BICCARI	A854
CATANZARO	MIGLIERINA	F200	FOGGIA	BOVINO	B104
CATANZARO	MONTAURO	F432	FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
CATANZARO	MONTEPAONE	F586	FOGGIA	CANDELA	B584
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780	FOGGIA	CARAPELLE	B724
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910	FOGGIA	CARLANTINO	B784
CATANZARO	OLIVADI	G034	FOGGIA	CARPINO	B829
CATANZARO	PALERMITI	G272	FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
CATANZARO	PENTONE	G439	FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
CATANZARO	PETRIZZI	G517	FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
CATANZARO	PETRONA`	G518	FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
CATANZARO	PLATANIA	G734	FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
CATANZARO	SAN FLORO	H846	FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
CATANZARO	SAN MANGO D` AQUINO	H976	FOGGIA	CELLE DI SAN VITO	C442
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093	FOGGIA	CERIGNOLA	C514
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095	FOGGIA	CHIEUTI	C633
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164	FOGGIA	DELICETO	D269
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170	FOGGIA	FAETO	D459
CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266	FOGGIA	FOGGIA	D643
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322	FOGGIA	ISCHITELLA	E332
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393	FOGGIA	LESINA	E549
CATANZARO	SATTIANO	I463	FOGGIA	LUCERA	E716
CATANZARO	SELLIA	I589	FOGGIA	MANFREDONIA	E885
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590	FOGGIA	MATTINATA	F059
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655	FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
CATANZARO	SERSALE	I671	FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
CATANZARO	SETTINGIANO	I704	FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745	FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844	FOGGIA	ORTA NOVA	G131
CATANZARO	SOVERATO	I872	FOGGIA	PANNI	G312
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874	FOGGIA	PESCHICI	G487
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875	FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
CATANZARO	SQUILLACE	I929	FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
CATANZARO	STALETTI`	I937	FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
CATANZARO	TAVERNA	L070	FOGGIA	ROCCHETTA SANT` ANTONIO	H467
CATANZARO	TIRIOLO	L177	FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240	FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
CATANZARO	ZAGARISE	M140	FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208	FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
ENNA	AGIRA	A070	FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
ENNA	AIDONE	A098	FOGGIA	SAN NICANDRO GARGANICO	I054
ENNA	ASSORO	A478	FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
ENNA	BARRAFRANCA	A676	FOGGIA	SAN SEVERO	I158
ENNA	CALASCIBETTA	B381	FOGGIA	SANT` AGATA DI PUGLIA	I193
ENNA	ENNA	C342	FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
ENNA	CATENANUOVA	C353	FOGGIA	STORNARA	I962
ENNA	CENTURIFE	C471	FOGGIA	STORNARELLA	I963
ENNA	CERAMI	C480	FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849	FOGGIA	TROIA	L447
ENNA	LEONFORTE	E536	FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
ENNA	NICOSIA	F892	FOGGIA	VIESTE	L858
ENNA	NISSORIA	F900	FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580	FOGGIA	VOLTURINO	M132



FOGGIA	ORDONA	M266	FROSINONE	ROCCASECCA	H443
FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101	FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	H779
FIRENZE	FIRENZUOLA	D613	FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648	FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880
FIRENZE	VICCHIO	L838	FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FORLI' CESENA	BORGHİ	B001	FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256
FORLI' CESENA	CASTROCARO TERME T SOLE	C339	FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265
FORLI' CESENA	CESENA	C573	FROSINONE	SANT' APOLLINARE	I302
FORLI' CESENA	MERCATO SARACENO	F139	FROSINONE	SANT' ELIA FIUMERAPIDO	I321
FORLI' CESENA	MONTIANO	F668	FROSINONE	SANTOPADRE	I351
FORLI' CESENA	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472	FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
FORLI' CESENA	TREDOZIO	L361	FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408
FROSINONE	ACQUAFONDATA	A032	FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	ACUTO	A054	FROSINONE	SETTEFRATI	I697
FROSINONE	VILLA LATINA	A081	FROSINONE	SGURGOLA	I716
FROSINONE	ALATRI	A123	FROSINONE	SORA	I838
FROSINONE	ALVITO	A244	FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973
FROSINONE	AMASENO	A256	FROSINONE	SUPINO	L009
FROSINONE	ANAGNI	A269	FROSINONE	TERELLE	L105
FROSINONE	FIUGGI	A310	FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243
FROSINONE	AQUINO	A348	FROSINONE	TORRICE	L290
FROSINONE	ARCE	A363	FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	ARNARA	A421	FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437
FROSINONE	ARPINO	A433	FROSINONE	VALLECORSА	L598
FROSINONE	ATINA	A486	FROSINONE	VALLEROTONDA	L614
FROSINONE	AUSONIA	A502	FROSINONE	VEROLI	L780
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720	FROSINONE	VICALVI	L836
FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763	FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195	FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905
FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543	GENOVA	BOGLIASCO	A922
FROSINONE	CASALATTICO	B862	GENOVA	BORZONASCA	B067
FROSINONE	CASALVIERI	B919	GENOVA	BUSALLA	B282
FROSINONE	CASSINO	C034	GENOVA	CAMOGLI	B490
FROSINONE	CASTELLIRI	C177	GENOVA	CAMPO LIGURE	B538
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338	GENOVA	CAMPOMORONE	B551
FROSINONE	CECCANO	C413	GENOVA	CASARZA LIGURE	B939
FROSINONE	CEPRANO	C479	GENOVA	CASELLA	B956
FROSINONE	CERVARO	C545	GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302
FROSINONE	COLFELICE	C836	GENOVA	CERANESI	C481
FROSINONE	COLLEPARDO	C864	GENOVA	CHIAVARI	C621
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870	GENOVA	COGORNIO	C826
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998	GENOVA	CROCEFIESCHI	D175
FROSINONE	ESPERIA	D440	GENOVA	DAVAGNA	D255
FROSINONE	FALVATERRA	D483	GENOVA	FASCIA	D509
FROSINONE	FERENTINO	D539	GENOVA	FAVALE DI MALVARO	D512
FROSINONE	FILETTINO	D591	GENOVA	FONTANIGORDA	D677
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667	GENOVA	GENOVA	D969
FROSINONE	FONTECHIARI	D682	GENOVA	GORRETO	E109
FROSINONE	FROSINONE	D810	GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341
FROSINONE	FUMONE	D819	GENOVA	LAVAGNA	E488
FROSINONE	GALLINARO	D881	GENOVA	LEIVI	E519
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057	GENOVA	LORSICA	E695
FROSINONE	GUARCINO	E236	GENOVA	MASONE	F020
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340	GENOVA	MONEGLIA	F354
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620	GENOVA	MONTOGGIO	F682
FROSINONE	MOROLO	F740	GENOVA	NE	F858
FROSINONE	PALIANO	G276	GENOVA	ORERO	G093
FROSINONE	PASTENA	G362	GENOVA	PROPATA	H073
FROSINONE	PATRICA	G374	GENOVA	RAPALLO	H183
FROSINONE	PESCOSOLIDO	G500	GENOVA	REZZOAGLIO	H258
FROSINONE	PICINISCO	G591	GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536
FROSINONE	PICO	G592	GENOVA	RONDANINA	H546
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598	GENOVA	ROSSIGLIONE	H581
FROSINONE	PIGLIO	G659	GENOVA	ROVEGNO	H599
FROSINONE	POFI	G749	GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
FROSINONE	PONTECORVO	G838	GENOVA	SANT' OLCESE	I346
FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935	GENOVA	SANTO STEFANO D' AVETO	I368
FROSINONE	RIPI	H324	GENOVA	SAVIGNONE	I475
FROSINONE	ROCCADARCE	H393	GENOVA	SERRA RICCO'	I640




GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693	IMPERIA	PRELA`	H027
GENOVA	TIGLIETO	L167	IMPERIA	RANZO	H180
GENOVA	TORRIGLIA	L298	IMPERIA	REZZO	H257
GENOVA	VALBREVENNA	L546	IMPERIA	RIVA LIGURE	H328
GENOVA	VOBBIA	M105	IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460
GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI	B712	IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763
GORIZIA	CORMONS	D014	IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780
GORIZIA	DOBERDO` DEL LAGO	D312	IMPERIA	SANREMO	I138
GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO	D321	IMPERIA	SEBORGIA	I556
GORIZIA	FARRA D` ISONZO	D504	IMPERIA	TAGGIA	L024
GORIZIA	GORIZIA	E098	IMPERIA	TERZORIO	L146
GORIZIA	GRADISCA D` ISONZO	E124	IMPERIA	TRIORA	L430
GORIZIA	GRADO	E125	IMPERIA	VALLEBONA	L596
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	E952	IMPERIA	VASIA	L693
GORIZIA	MEDEA	F081	IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741
GORIZIA	MORARO	F710	IMPERIA	VESSALICO	L809
GORIZIA	MOSSA	F767	IMPERIA	VILLA FARALDI	L943
GORIZIA	ROMANS D` ISONZO	H514	ISERNIA	ACQUAVIVA D` ISERNIA	A051
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531	ISERNIA	AGNONE	A080
GORIZIA	SAN CANZIAN D` ISONZO	H787	ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	H845	ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	H964	ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
GORIZIA	SAN PIER D` ISONZO	I082	ISERNIA	SANT` ELENA SANNITA	B466
GORIZIA	TURRIACO	L474	ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
GORIZIA	VILLESSE	M043	ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
IMPERIA	AIROLE	A111	ISERNIA	CAROVILLI	B810
IMPERIA	APRICALE	A338	ISERNIA	CARPINONE	B830
IMPERIA	AQUILA D` ARROSCIA	A344	ISERNIA	CASTEL DEL GIUDICE	C082
IMPERIA	ARMO	A418	ISERNIA	CASTELVERRINO	C200
IMPERIA	AURIGO	A499	ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
IMPERIA	BADALUCCO	A536	ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247
IMPERIA	BAIARDO	A581	ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
IMPERIA	BORDIGHERA	A984	ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534
IMPERIA	BORGHETTO D` ARROSCIA	A993	ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
IMPERIA	BORGOMARO	B020	ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
IMPERIA	CAMPOROSSO	B559	ISERNIA	CONCA CASALE	C941
IMPERIA	CARAVONICA	B734	ISERNIA	FILIGNANO	D595
IMPERIA	CARPASIO	B814	ISERNIA	FORLI` DEL SANNIO	D703
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110	ISERNIA	FORNELLI	D715
IMPERIA	CASTELLARO	C143	ISERNIA	FROLOONE	D811
IMPERIA	CERIANA	C511	ISERNIA	ISERNIA	E335
IMPERIA	CERVO	C559	ISERNIA	LONGANO	E669
IMPERIA	CESIO	C578	ISERNIA	MACCHIA D` ISERNIA	E778
IMPERIA	CHIUSANICO	C657	ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660	ISERNIA	MIRANDA	F239
IMPERIA	CIPRESSA	C718	ISERNIA	MONTAQUILA	F429
IMPERIA	CIVEZZA	C755	ISERNIA	MONTENERO VAL COCCHIARA	F580
IMPERIA	COSIO D` ARROSCIA	D087	ISERNIA	MONTERODUNI	F601
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293	ISERNIA	PESCHE	G486
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296	ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
IMPERIA	DIANO MARINA	D297	ISERNIA	PESCOENNATARO	G497
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298	ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318	ISERNIA	PIETRABONDANTE	G606
IMPERIA	DOLCEDO	D319	ISERNIA	PIZZONE	G727
IMPERIA	IMPERIA	E290	ISERNIA	POZZILLI	G954
IMPERIA	ISOLABONA	E346	ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
IMPERIA	LUCINASCO	E719	ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
IMPERIA	MENDATICA	F123	ISERNIA	ROCCASICURA	H445
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290	ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
IMPERIA	MONTALTO LIGURE	F406	ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
IMPERIA	MONTEGROSSO PIAN LATTE	F528	ISERNIA	SANT` AGAPITO	I189
IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE	G041	ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
IMPERIA	PERINALDO	G454	ISERNIA	SANT` ANGELO DEL PESCO	I282
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607	ISERNIA	SCAPOLI	I507
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632	ISERNIA	SESSANO DEL MOLISE	I679
IMPERIA	PIGNA	G660	ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
IMPERIA	POMPEIANA	G814	ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840	ISERNIA	VENAFRO	L725
IMPERIA	PORNASSIO	G890	CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772



CROTONE	CACCURI	B319	LECCE	MELPIGNANO	F117
CROTONE	CARFIZZI	B771	LECCE	MIGGIANO	F194
CROTONE	CASABONA	B857	LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221
CROTONE	CASTELSILANO	B968	LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604
CROTONE	CIRO`	C725	LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623
CROTONE	CIRO` MARINA	C726	LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716
CROTONE	CROTONE	D122	LECCE	MURO LECCESE	F816
CROTONE	COTRONEI	D123	LECCE	NARDO`	F842
CROTONE	CRUCOLI	D189	LECCE	NEVIANO	F881
CROTONE	CUTRO	D236	LECCE	NOCIGLIA	F916
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339	LECCE	NOVOLI	F970
CROTONE	MELISSA	F108	LECCE	ORTELLE	G136
CROTONE	MESORACA	F157	LECCE	OTRANTO	G188
CROTONE	PALLAGORIO	G278	LECCE	PALMARIGGI	G285
CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508	LECCE	PARABITA	G325
CROTONE	ROCCABERNARDA	H383	LECCE	PATU`	G378
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403	LECCE	POGGIARDO	G751
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026	LECCE	PRESICCE	H047
CROTONE	SAN NICOLA DELL`ALTO	I057	LECCE	RACALE	H147
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308	LECCE	RUFFANO	H632
CROTONE	SAVELLI	I468	LECCE	SALICE SALENTINO	H708
CROTONE	SCANDALE	I494	LECCE	SALVE	H729
CROTONE	STRONGOLI	I982	LECCE	SANARICA	H757
CROTONE	UMBRIATICO	L492	LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793
CROTONE	VERZINO	L802	LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826
LECCE	ACQUARICA DEL CAPO	A042	LECCE	SANNICOLA	I059
LECCE	ALESSANO	A184	LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115
LECCE	ALEZIO	A185	LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172
LECCE	ALLISTE	A208	LECCE	SCORRANO	I549
LECCE	ANDRANO	A281	LECCE	SECLI`	I559
LECCE	ARADEO	A350	LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780
LECCE	ARNESANO	A425	LECCE	SOLETO	I800
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572	LECCE	SPECCHIA	I887
LECCE	BOTRUGNO	B086	LECCE	SPONGANO	I923
LECCE	CALIMERA	B413	LECCE	SQUINZANO	I930
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506	LECCE	STERNATIA	I950
LECCE	CANNOLE	B616	LECCE	SUPERSANO	L008
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690	LECCE	SURANO	L010
LECCE	CARMIANO	B792	LECCE	SURBO	L011
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822	LECCE	TAURISANO	L064
LECCE	CASARANO	B936	LECCE	TAVIANO	L074
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334	LECCE	TIGGIANO	L166
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335	LECCE	TREPUZZI	L383
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336	LECCE	TRICASE	L419
LECCE	CAVALLINO	C377	LECCE	TUGLIE	L462
LECCE	COLLEPASSO	C865	LECCE	UGENTO	L484
LECCE	COPERTINO	C978	LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485
LECCE	CORIGLIANO D`OTRANTO	D006	LECCE	VEGLIE	L711
LECCE	CORSANO	D044	LECCE	VERNOLE	L776
LECCE	CURSI	D223	LECCE	ZOLLINO	M187
LECCE	CUTROFIANO	D237	LECCE	CASTRO	M261
LECCE	DISO	D305	LECCE	PORTO CESAREO	M263
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851	LECCE	SAN CASSIANO	M264
LECCE	GALATINA	D862	LATINA	APRILIA	A341
LECCE	GALATONE	D863	LATINA	BASSIANO	A707
LECCE	GALLIPOLI	D883	LATINA	CAMPODIMELE	B527
LECCE	GIUGGIANELLO	E053	LATINA	CASTELFORTE	C104
LECCE	GIURDIGNANO	E061	LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LECCE	GUAGNANO	E227	LATINA	CORI	D003
LECCE	LECCE	E506	LATINA	FONDI	D662
LECCE	LEQUILE	E538	LATINA	FORMIA	D708
LECCE	LEVERANO	E563	LATINA	GAETA	D843
LECCE	LIZZANELLO	E629	LATINA	ITRI	E375
LECCE	MAGLIE	E815	LATINA	LATINA	E472
LECCE	MARTANO	E979	LATINA	LENOLA	E527
LECCE	MARTIGNANO	E984	LATINA	MAENZA	E798
LECCE	MATINO	F054	LATINA	MINTURNO	F224
LECCE	MELENDUGNO	F101	LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616
LECCE	MELISSANO	F109	LATINA	NORMA	F937




LATINA	PRIVERNO	G698	MACERATA	USSITA	L517
LATINA	PONTINIA	G865	MACERATA	VISSO	M078
LATINA	PROSEDI	H076	MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
LATINA	ROCCAGORGA	H413	MESSINA	ALI`	A194
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421	MESSINA	ALI` TERME	A201
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444	MESSINA	ANTILLO	A313
LATINA	SABAUDIA	H647	MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836	MESSINA	BASICO`	A698
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339	MESSINA	BROLO	B198
LATINA	SERMONETA	I634	MESSINA	CAPIZZI	B660
LATINA	SEZZE	I712	MESSINA	CAPO D` ORLANDO	B666
LATINA	SONNINO	I832	MESSINA	CAPRI LEONE	B695
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902	MESSINA	CARONIA	B804
LATINA	TERRACINA	L120	MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MACERATA	ACQUACANINA	A031	MESSINA	CASTELL` UMBERTO	C051
MACERATA	APIRO	A329	MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MACERATA	APPIGNANO	A334	MESSINA	CASTELMOLA	C210
MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739	MESSINA	CASTOREALE	C347
MACERATA	BOLOGNOLA	A947	MESSINA	CESARO`	C568
MACERATA	CALDAROLA	B398	MESSINA	CONDRO`	C956
MACERATA	CAMERINO	B474	MESSINA	FALCONE	D474
MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562	MESSINA	FICARRA	D569
MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251	MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267	MESSINA	FLORESTA	D635
MACERATA	CESSAPALOMBO	C582	MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MACERATA	CINGOLI	C704	MESSINA	FORZA D` AGRO`	D733
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770	MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MACERATA	COLMURANO	C886	MESSINA	FRAZZANO`	D793
MACERATA	CORRIDONIA	D042	MESSINA	FURCI SICULO	D824
MACERATA	ESANATOGLIA	D429	MESSINA	FURNARI	D825
MACERATA	FIASTRA	D564	MESSINA	GAGGI	D844
MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566	MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MACERATA	FIORDIMONTE	D609	MESSINA	GALLODORO	D885
MACERATA	FIUMINATA	D628	MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
MACERATA	GAGLIOLE	D853	MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MACERATA	GUALDO	E228	MESSINA	GRANITI	E142
MACERATA	LORO PICENO	E694	MESSINA	GUALTIERI SICAMINO`	E233
MACERATA	MACERATA	E783	MESSINA	ITALA	E374
MACERATA	MATELICA	F051	MESSINA	LENI	E523
MACERATA	MOGLIANO	F268	MESSINA	LETOJANNI	E555
MACERATA	MONTECASSIANO	F454	MESSINA	LIBRIZZI	E571
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460	MESSINA	LIMINA	E594
MACERATA	MONTECOSARO	F482	MESSINA	LIPARI	E606
MACERATA	MONTEFANO	F496	MESSINA	LONGI	E674
MACERATA	MONTELUPONE	F552	MESSINA	MALFA	E855
MACERATA	POLLENZA	F567	MESSINA	MANDANICI	E876
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621	MESSINA	MAZZARRA` SANT` ANDREA	F066
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622	MESSINA	MERI`	F147
MACERATA	POTENZA PICENA	F632	MESSINA	MESSINA	F158
MACERATA	MORROVALLE	F749	MESSINA	MILAZZO	F206
MACERATA	MUCCIA	F793	MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436	MESSINA	MIRTO	F242
MACERATA	PETRIOLO	G515	MESSINA	MISTRETTA	F251
MACERATA	PIEVEBOVIGLIANA	G637	MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MACERATA	PIEVE TORINA	G657	MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MACERATA	PIORACO	G690	MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MACERATA	PORTO RECANATI	G919	MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MACERATA	RECANATI	H211	MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323	MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MACERATA	SAN GINESIO	H876	MESSINA	MOTTA D` AFFERMO	F773
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156	MESSINA	NASO	F848
MACERATA	SANT` ANGELO IN PONTANO	I286	MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MACERATA	SARNANO	I436	MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MACERATA	SEFRO	I569	MESSINA	OLIVERI	G036
MACERATA	SERRAPETRONA	I651	MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661	MESSINA	PAGLIARA	G234
MACERATA	TOLENTINO	L191	MESSINA	PATTI	G377
MACERATA	TREIA	L366	MESSINA	PETTINEO	G522
MACERATA	URBISAGLIA	L501	MESSINA	PIRAINO	G699




MESSINA	RACCUJA	H151	MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MESSINA	REITANO	H228	MATERA	STIGLIANO	I954
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380	MATERA	TRICARICO	L418
MESSINA	ROCCAFIORITA	H405	MATERA	TURSI	L477
MESSINA	ROCCALUMERA	H418	MATERA	SCANZANO JONICO	M256
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455	NAPOLI	ACERRA	A024
MESSINA	RODI` MILICI	H479	NAPOLI	AFRAGOLA	A064
MESSINA	ROMETTA	H519	NAPOLI	AGEROLA	A068
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842	NAPOLI	BACOLI	A535
MESSINA	SAN FRATELLO	H850	NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
MESSINA	SAN MARCO D`ALUNZIO	H982	NAPOLI	CAIVANO	B371
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084	NAPOLI	CASAMARCIANO	B922
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086	NAPOLI	CASTELLAMMARE DI STABIA	C129
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147	NAPOLI	FORIO	D702
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184	NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
MESSINA	SANT` AGATA DI MILITELLO	I199	NAPOLI	GRAGNANO	E131
MESSINA	SANT` ALESSIO SICULO	I215	NAPOLI	MARANO DI NAPOLI	E906
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220	NAPOLI	MARIGLIANO	E955
MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254	NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
MESSINA	SANT` ANGELO DI BROLO	I283	NAPOLI	MONTE DI PROCIDA	F488
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311	NAPOLI	MUGNANO DI NAPOLI	F799
MESSINA	SAN TEODORO	I328	NAPOLI	NAPOLI	F839
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370	NAPOLI	NOLA	F924
MESSINA	SAPONARA	I420	NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283
MESSINA	SAVOCA	I477	NAPOLI	VILLARICCA	G309
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492	NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
MESSINA	SINAGRA	I747	NAPOLI	POZZUOLI	G964
MESSINA	SPADAFORA	I881	NAPOLI	QUALIANO	H101
MESSINA	TAORMINA	L042	NAPOLI	QUARTO	H114
MESSINA	TORREGROTTA	L271	NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
MESSINA	TORTORICI	L308	NAPOLI	SANT` AGNELLO	I208
MESSINA	TRIPÌ	L431	NAPOLI	SANT` ANASTASIA	I262
MESSINA	TUSA	L478	NAPOLI	SAVIANO	I469
MESSINA	UCRIA	L482	NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820
MESSINA	VALDINA	L561	NAPOLI	SORRENTO	I862
MESSINA	VENETICO	L735	NAPOLI	SORRENTO	I862
MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950	NAPOLI	TERZIGNO	L142
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210	NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211	NAPOLI	VISCIANO	M072
MESSINA	TORRENOVA	M286	NUORO	S. MARIA LA CARITA`	M273
MASSA CARRARA	FIVIZZANO	D629	NUORO	TORTOLI`	A355
MASSA CARRARA	FOSSINOVO	D735	NUORO	ARITZO	A407
MASSA CARRARA	ZERI	M169	NUORO	ARZANA	A454
MATERA	ACCETTURA	A017	NUORO	ATZARA	A492
MATERA	ALIANO	A196	NUORO	AUSTIS	A503
MATERA	BERNALDA	A801	NUORO	BARI SARDO	A663
MATERA	NOVA SIRI	A942	NUORO	BAUNEI	A722
MATERA	CALCIANO	B391	NUORO	BELVI`	A776
MATERA	CIRIGLIANO	C723	NUORO	BIRORI	A880
MATERA	COLOBRARO	C888	NUORO	BITTI	A895
MATERA	CRACO	D128	NUORO	BOLOTANA	A948
MATERA	VALSINNI	D513	NUORO	BORORE	B056
MATERA	FERRANDINA	D547	NUORO	BORTIGALI	B062
MATERA	GARAGUSO	D909	NUORO	BOSA	B068
MATERA	GORGOGNONE	E093	NUORO	DESULO	D287
MATERA	GRASSANO	E147	NUORO	DORGALI	D345
MATERA	GROTTOLE	E213	NUORO	DUALCHI	D376
MATERA	IRSINA	E326	NUORO	FLUSSIO	D640
MATERA	MATERA	F052	NUORO	FONNI	D665
MATERA	MIGLIONICO	F201	NUORO	GADONI	D842
MATERA	MONTALBANO JONICO	F399	NUORO	GAIRO	D859
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637	NUORO	GALTELLI`	D888
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037	NUORO	GAVOI	D947
MATERA	PISTICCI	G712	NUORO	GIRASOLE	E049
MATERA	POLICORO	G786	NUORO	ILBONO	E283
MATERA	POMARICO	G806	NUORO	IRGOLI	E323
MATERA	ROTONDELLA	H591	NUORO	JERZU	E387
MATERA	SALANDRA	H687	NUORO	LACONI	E400
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888	NUORO	LANUSEI	E441
				LEI	E517




NUORO	LOCERI	E644	ORISTANO	CABRAS	B314
NUORO	LOCULI	E646	ORISTANO	CUGLIERI	D200
NUORO	LODE`	E647	ORISTANO	CURCURIS	D214
NUORO	LODINE	E649	ORISTANO	GONNOSNO`	D585
NUORO	LOTZORAI	E700	ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
NUORO	LULA	E736	ORISTANO	GHILARZA	E004
NUORO	MACOMER	E788	ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
NUORO	MAGOMADAS	E825	ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
NUORO	MAMOIADA	E874	ORISTANO	MARRUBIU	E972
NUORO	MEANA SARDO	F073	ORISTANO	MASULLAS	F050
NUORO	MODOLO	F261	ORISTANO	MILIS	F208
NUORO	MONTRESTA	F698	ORISTANO	MOGORELLA	F270
NUORO	NORAGUGUME	F933	ORISTANO	RUINAS	F271
NUORO	NUORI	F979	ORISTANO	MOGORO	F272
NUORO	OLIENA	G031	ORISTANO	MORGONGIORI	F727
NUORO	OLLOLAI	G044	ORISTANO	NARBOLIA	F840
NUORO	OLZAI	G058	ORISTANO	NEONELI	F867
NUORO	ONANI`	G064	ORISTANO	NORBELLO	F934
NUORO	ONIFAI	G070	ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
NUORO	ONIFERI	G071	ORISTANO	NURACHI	F980
NUORO	ORANI	G084	ORISTANO	NURECI	F985
NUORO	ORGOSOLO	G097	ORISTANO	OLLAISTRA SIMAXIS	G043
NUORO	OROSEI	G119	ORISTANO	ORISTANO	G113
NUORO	OROTELLI	G120	ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
NUORO	ORTUERI	G146	ORISTANO	PAU	G379
NUORO	ORUNE	G147	ORISTANO	PAULILATINO	G384
NUORO	OSIDDA	G154	ORISTANO	POMPU	G817
NUORO	OSINI	G158	ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
NUORO	OTTANA	G191	ORISTANO	SAMUGHEO	H756
NUORO	OVODDA	G201	ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
NUORO	PERDASDEFOGU	G445	ORISTANO	SANT` ANTONIO RUINAS	I298
NUORO	POSADA	G929	ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
NUORO	SAGAMA	H661	ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
NUORO	SARULE	I448	ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
NUORO	SILANUS	I730	ORISTANO	SEDILO	I564
NUORO	SINDIA	I748	ORISTANO	SENEGHE	I605
NUORO	SINISCOLA	I751	ORISTANO	SENIS	I609
NUORO	SORGONO	I851	ORISTANO	SENNARIOLO	I613
NUORO	SUNI	L006	ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
NUORO	TALANA	L036	ORISTANO	SIAMANNA	I718
NUORO	TERTENIA	L140	ORISTANO	SIAPICCIA	I721
NUORO	TETI	L153	ORISTANO	SIMALA	I742
NUORO	TIANA	L160	ORISTANO	SIMAXIS	I743
NUORO	TINNURA	L172	ORISTANO	SINI	I749
NUORO	TONARA	L202	ORISTANO	SIRIS	I757
NUORO	TORPE`	L231	ORISTANO	SODDI`	I778
NUORO	TRIEI	L423	ORISTANO	SOLARUSSA	I791
NUORO	ULASSAI	L489	ORISTANO	SORRADILE	I861
NUORO	URZULEI	L506	ORISTANO	TADASUNI	L023
NUORO	USSASSAI	L514	ORISTANO	TRAMATZA	L321
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953	ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ABBASANTA	A007	ORISTANO	ULA` TIRSO	L488
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097	ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	ALBAGIARA	A126	ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	ALES	A180	ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991
ORISTANO	ALLAI	A204	ORISTANO	VILLAURBANA	M030
ORISTANO	ARBOREA	A357	ORISTANO	ZEDDIANI	M153
ORISTANO	SAN NICOLO` D` ARCIDANO	A368	ORISTANO	ZERFALIU	M168
ORISTANO	ARDAULI	A380	PALERMO	ALIA	A195
ORISTANO	ASSOLO	A477	PALERMO	ALIMENA	A202
ORISTANO	ASUNI	A480	PALERMO	ALIMINUSA	A203
ORISTANO	VILLA VERDE	A609	PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
ORISTANO	BARADILI	A614	PALERMO	ALTOFONTE	A239
ORISTANO	BARESSA	A655	PALERMO	BAGHERIA	A546
ORISTANO	BAULADU	A721	PALERMO	BALESTRATE	A592
ORISTANO	BIDONI`	A856	PALERMO	BAUCINA	A719
ORISTANO	BONARCADO	A960	PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
ORISTANO	BORONEDDU	B055	PALERMO	BISACQUINO	A882
ORISTANO	BUSACHI	B281	PALERMO	BOLOGNETTA	A946




PALERMO	BOMPIETRO	A958	PALERMO	BLUFI	M268
PALERMO	BORGETTO	A991	PIACENZA	FERRIERE	D555
PALERMO	CACCAMO	B315	PIACENZA	OTTONE	G195
PALERMO	CALTAVUTURO	B430	PESCARA	ABBATEGGIO	A008
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532	PESCARA	ALANNO	A120
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533	PESCARA	BOLOGNANO	A945
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535	PESCARA	BRITTOLI	B193
PALERMO	CAMPOREALE	B556	PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PALERMO	CAPACI	B645	PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PALERMO	CARINI	B780	PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PALERMO	CASTELBUONO	C067	PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PALERMO	CASTELDACCIA	C074	PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135	PESCARA	CATIGNANO	C354
PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	C344	PESCARA	CEPAGATTI	C474
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420	PESCARA	CITTA` SANT` ANGELO	C750
PALERMO	CEFALU`	C421	PESCARA	CIVITAQUANA	C771
PALERMO	CERDA	C496	PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654	PESCARA	COLLECORVINO	C853
PALERMO	CIMINNA	C696	PESCARA	CORVARA	D078
PALERMO	CINISI	C708	PESCARA	CUGNOLI	D201
PALERMO	COLLESANO	C871	PESCARA	ELICE	D394
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968	PESCARA	FARINDOLA	D501
PALERMO	CORLEONE	D009	PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
PALERMO	FIGARAZZI	D567	PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PALERMO	GANGI	D907	PESCARA	MANOPPELLO	E892
PALERMO	GERACI SICULO	D977	PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
PALERMO	GIARDINELLO	E013	PESCARA	MONTESILVANO	F646
PALERMO	GIULIANA	E055	PESCARA	MOSCUFO	F765
PALERMO	GODRANO	E074	PESCARA	NOCCIANO	F908
PALERMO	GRATTERI	E149	PESCARA	PENNE	G438
PALERMO	ISNELLO	E337	PESCARA	PESCARA	G482
PALERMO	LASCARI	E459	PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541	PESCARA	PIANELLA	G555
PALERMO	MARINEO	E957	PESCARA	PICCIANO	G589
PALERMO	MEZZOJUSO	F184	PESCARA	PIETRANICO	G621
PALERMO	MISILMERI	F246	PESCARA	POPOLI	G878
PALERMO	MONREALE	F377	PESCARA	ROCCAMORICE	H425
PALERMO	MONTELEPRE	F544	PESCARA	ROSCIANO	H562
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553	PESCARA	SALLE	H715
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263	PESCARA	SANT` EUFEMIA A MAIELLA	I332
PALERMO	PALERMO	G273	PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
PALERMO	PARTINICO	G348	PESCARA	SCAFA	I482
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510	PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511	PESCARA	SPOLTORE	I922
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543	PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792	PESCARA	TORRE DE` PASSERI	L263
PALERMO	POLLINA	G797	PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
PALERMO	PRIZZI	H070	PESCARA	VICOLI	L846
PALERMO	ROCCAMENA	H422	PESCARA	VILLA CELIERA	L922
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428	PERUGIA	ASSISI	A475
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797	PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PALERMO	SAN GIUSEPPE JATO	H933	PERUGIA	BETTONA	A832
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028	PERUGIA	BEVAGNA	A835
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174	PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188	PERUGIA	CANNARA	B609
PALERMO	SCIARA	I534	PERUGIA	CASCIA	B948
PALERMO	SCILLATO	I538	PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541	PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112	PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527
PALERMO	TERRASINI	L131	PERUGIA	CITERNA	C742
PALERMO	TORRETTA	L282	PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744
PALERMO	TRABIA	L317	PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745
PALERMO	TRAPPETO	L332	PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PALERMO	USTICA	L519	PERUGIA	CORCIANO	C990
PALERMO	VALLEDOLMO	L603	PERUGIA	COSTACCIARO	D108
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740	PERUGIA	DERUTA	D279
PALERMO	VICARI	L837	PERUGIA	FOLIGNO	D653
PALERMO	VILLABATE	L916	PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745
PALERMO	VILLAFRATI	L951	PERUGIA	UMBERTIDE	D786



PERUGIA	FRATTA TODINA	D787	PORDENONE	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PERUGIA	GIANO DELL` UMBRIA	E012	PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229	PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PERUGIA	GUBBIO	E256	PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PERUGIA	LISCIANO NICCONI	E613	PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PERUGIA	MAGIONE	E805	PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325
PERUGIA	MARSCIANO	E975	PORDENONE	TRAVESIO	L347
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024	PORDENONE	VITO D` ASIO	M085
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456	PORDENONE	VIVARO	M096
PERUGIA	MONTEFALCO	F492	PORDENONE	ZOPPOLA	M190
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540	PORDENONE	VALVASONE ARZENE	M346
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629	PARMA	ALBARETO	A138
PERUGIA	MONTONE	F685	PARMA	BEDONIA	A731
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911	PARMA	TORNOLO	L229
PERUGIA	NORCIA	F935	PESARO URBINO	ACQUALAGNA	A035
PERUGIA	PACIANO	G212	PESARO URBINO	APECCHIO	A327
PERUGIA	PANICALE	G308	PESARO URBINO	AUDITORE	A493
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359	PESARO URBINO	BELFORTE ALL` ISAURO	A740
PERUGIA	PERUGIA	G478	PESARO URBINO	BORGO PACE	B026
PERUGIA	PIEGARO	G601	PESARO URBINO	CAGLI	B352
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618	PESARO URBINO	CANTIANO	B636
PERUGIA	POGGIODOMO	G758	PESARO URBINO	CARPEGNA	B816
PERUGIA	PRECI	H015	PESARO URBINO	CARTOCETO	B846
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935	PESARO URBINO	FANO	D488
PERUGIA	SANT` ANATOLIA DI NARCO	I263	PESARO URBINO	FERMIGNANO	D541
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522	PESARO URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PERUGIA	SCHEGGINO	I523	PESARO URBINO	FRATTE ROSA	D791
PERUGIA	SELLANO	I585	PESARO URBINO	FRONTINO	D807
PERUGIA	SIGILLO	I727	PESARO URBINO	FRONTONE	D808
PERUGIA	SPELLO	I888	PESARO URBINO	GABICCE MARE	D836
PERUGIA	SPOLETO	I921	PESARO URBINO	GRADARA	E122
PERUGIA	TODI	L188	PESARO URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PERUGIA	TORGIANO	L216	PESARO URBINO	LUNANO	E743
PERUGIA	TREVI	L397	PESARO URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466	PESARO URBINO	MAIOLO	E838
PERUGIA	VALFABBRICA	L573	PESARO URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PERUGIA	VALLO DI NERA	L627	PESARO URBINO	MERCATINO CONCA	F136
PERUGIA	VALTOPINA	L653	PESARO URBINO	NOVAFELTRIA	F137
PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661	PESARO URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PORDENONE	AVIANO	A516	PESARO URBINO	MONDAVIO	F347
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530	PESARO URBINO	MONDOLFO	F348
PORDENONE	BARCIS	A640	PESARO URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PORDENONE	BRUGNERA	B215	PESARO URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PORDENONE	BUDOIA	B247	PESARO URBINO	MONTECICCARDO	F474
PORDENONE	CANEVA	B598	PESARO URBINO	MONTECOPIOLO	F478
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940	PESARO URBINO	MONTEFELCINO	F497
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	C217	PESARO URBINO	MONTE GRIMANO TERME	F524
PORDENONE	CHIONS	C640	PESARO URBINO	MONTELABBATE	F533
PORDENONE	CLAUZETTO	C791	PESARO URBINO	MONTEMAGGIORE METAURO	F555
PORDENONE	CORDENONS	C991	PESARO URBINO	MONTE PORZIO	F589
PORDENONE	CORDOVADO	C993	PESARO URBINO	PEGLIO	G416
PORDENONE	ERTO E CASSO	D426	PESARO URBINO	PENNABILLI	G433
PORDENONE	FIUME VENETO	D621	PESARO URBINO	PERGOLA	G453
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670	PESARO URBINO	PESARO	G479
PORDENONE	FRISANCO	D804	PESARO URBINO	PETRIANO	G514
PORDENONE	MANIAGO	E889	PESARO URBINO	PIANDIMELETO	G551
PORDENONE	MEDUNO	F089	PESARO URBINO	PIETRARUBBIA	G627
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596	PESARO URBINO	PIOBBICO	G682
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750	PESARO URBINO	SALTARA	H721
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353	PESARO URBINO	SAN COSTANZO	H809
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680	PESARO URBINO	SAN LEO	H949
PORDENONE	POLCENIGO	G780	PESARO URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PORDENONE	PORCIA	G886	PESARO URBINO	SANT` ANGELO IN VADO	I287
PORDENONE	PORDENONE	G888	PESARO URBINO	SANT` IPPOLITO	I344
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994	PESARO URBINO	SASSOCORVARO	I459
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010	PESARO URBINO	SASSOFELTRIO	I460
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609	PESARO URBINO	SERRA SANT` ABBONDIO	I654
PORDENONE	SACILE	H657	PESARO URBINO	SERRUNGARINA	I670



PESARO URBINO	TALAMELLO	L034	POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
PESARO URBINO	TAVOLETO	L078	POTENZA	PIETRAGALLA	G616
PESARO URBINO	TAVULLIA	L081	POTENZA	PIETRAPERIOSA	G623
PESARO URBINO	URBANIA	L498	POTENZA	PIGNOLA	G663
PESARO URBINO	URBINO	L500	POTENZA	POTENZA	G942
PESARO URBINO	VALLEFOGLIA	M331	POTENZA	RAPOLLA	H186
PISTOIA	PISTOIA	G713	POTENZA	RAPONE	H187
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635	POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
PAVIA	VILLANTERIO	L994	POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	ABRIOLA	A013	POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ACERENZA	A020	POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131	POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	ANZI	A321	POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	ARMENTO	A415	POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	ATELLA	A482	POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	AVIGLIANO	A519	POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	BALVANO	A604	POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	BANZI	A612	POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	BARAGIANO	A615	POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	BARILE	A666	POTENZA	SAN MARTINO D`AGRI	H994
POTENZA	BELLA	A743	POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	BRINZA	B173	POTENZA	SANT`ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181	POTENZA	SANT`ARCANGELO	I305
POTENZA	CALVELLO	B440	POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	CALVERA	B443	POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549	POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	CANCELLARA	B580	POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	CARBONE	B743	POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906	POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	CASTELGRANDE	C120	POTENZA	TITO	L181
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199	POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201	POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209	POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	CASTELSARACENO	C271	POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	CASTRONUOVO DI SANT`ANDREA	C345	POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	CERSOSIMO	C539	POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	CHIAROMONTE	C619	POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010	POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	EPISCOPIA	D414	POTENZA	VIGGIANO	L874
POTENZA	FARDELLA	D497	POTENZA	PATERNO	M269
POTENZA	FILIANO	D593	REGGIO CALABRIA AFRICO		A065
POTENZA	FORENZA	D696	REGGIO CALABRIA AGNANA CALABRA		A077
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766	REGGIO CALABRIA ANOIA		A303
POTENZA	GALLICCHIO	D876	REGGIO CALABRIA ANTONIMINA		A314
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971	REGGIO CALABRIA ARDORE		A385
POTENZA	GINESTRA	E033	REGGIO CALABRIA BAGALADI		A544
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221	REGGIO CALABRIA BAGNARA CALABRA		A552
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246	REGGIO CALABRIA BENESTARE		A780
POTENZA	LAGONEGRO	E409	REGGIO CALABRIA BIANCO		A843
POTENZA	LATRONICO	E474	REGGIO CALABRIA BIVONGI		A897
POTENZA	LAURENZANA	E482	REGGIO CALABRIA BOVA		B097
POTENZA	LAURIA	E483	REGGIO CALABRIA BOVALINO		B098
POTENZA	LAVELLO	E493	REGGIO CALABRIA BOVA MARINA		B099
POTENZA	MARATEA	E919	REGGIO CALABRIA BRANCALEONE		B118
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976	REGGIO CALABRIA BRUZZANO ZEFFIRIO		B234
POTENZA	MARSICOVETERE	E977	REGGIO CALABRIA CALANNA		B379
POTENZA	MASCHITO	F006	REGGIO CALABRIA CAMINI		B481
POTENZA	MELFI	F104	REGGIO CALABRIA CAMPO CALABRO		B516
POTENZA	MISSANELLO	F249	REGGIO CALABRIA CANDIDONI		B591
POTENZA	MOLITERNO	F295	REGGIO CALABRIA CANOLO		B617
POTENZA	MONTEMILONE	F568	REGGIO CALABRIA CARAFFA DEL BIANCO		B718
POTENZA	MONTEMURRO	F573	REGGIO CALABRIA CARDETO		B756
POTENZA	MURO LUCANO	F817	REGGIO CALABRIA CARERI		B766
POTENZA	NEMOLI	F866	REGGIO CALABRIA CASIGNANA		B966
POTENZA	NOEPOLI	F917	REGGIO CALABRIA CAULONIA		C285
POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081	REGGIO CALABRIA CIMINA`		C695
POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261	REGGIO CALABRIA CINQUEFRONDI		C710
POTENZA	PESCOPAGANO	G496	REGGIO CALABRIA CITTANOVA		C747
POTENZA	PICERNO	G590	REGGIO CALABRIA CONDOFURI		C954




REGGIO CALABRIA COSOLETO	D089	REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	L969
REGGIO CALABRIA DELIANUOVA	D268	RAGUSA	ACATE	A014
REGGIO CALABRIA FEROLETO DELLA CHIESA	D545	RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
REGGIO CALABRIA FERRUZZANO	D557	RAGUSA	COMISO	C927
REGGIO CALABRIA FIUMARA	D619	RAGUSA	GIARRATANA	E016
REGGIO CALABRIA MONTEBELLO IONICO	D746	RAGUSA	ISPICA	E366
REGGIO CALABRIA GALATRO	D864	RAGUSA	MODICA	F258
REGGIO CALABRIA GERACE	D975	RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
REGGIO CALABRIA LOCRI	D976	RAGUSA	POZZALLO	G953
REGGIO CALABRIA GIFFONE	E025	RAGUSA	RAGUSA	H163
REGGIO CALABRIA GIOIA TAURO	E041	RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
REGGIO CALABRIA GIOIOSA IONICA	E044	RAGUSA	SCICLI	I535
REGGIO CALABRIA GROTTERIA	E212	RAGUSA	VITTORIA	M088
REGGIO CALABRIA LAGANADI	E402	RIETI	ACCUMOLI	A019
REGGIO CALABRIA LAUREANA DI BORRELLO	E479	RIETI	AMATRICE	A258
REGGIO CALABRIA MAMMOLA	E873	RIETI	ANTRODOCO	A315
REGGIO CALABRIA MARINA D GIOIOSA IONICA	E956	RIETI	CASPERIA	A472
REGGIO CALABRIA MAROPATI	E968	RIETI	BELMONTE IN SABINA	A765
REGGIO CALABRIA MARTONE	E993	RIETI	BORBONA	A981
REGGIO CALABRIA MELICUCCA`	F105	RIETI	BORGO VELINO	A996
REGGIO CALABRIA MELICUCCO	F106	RIETI	BORGOROSE	B008
REGGIO CALABRIA MELITO DI PORTO SALVO	F112	RIETI	ORVINIO	B595
REGGIO CALABRIA MOLOCHIO	F301	RIETI	CANTALICE	B627
REGGIO CALABRIA MONASTERACE	F324	RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631
REGGIO CALABRIA MOTTA SAN GIOVANNI	F779	RIETI	CASAPROTA	B934
REGGIO CALABRIA OPPIDO MAMERTINA	G082	RIETI	CASTEL DI TORA	C098
REGGIO CALABRIA PALIZZI	G277	RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
REGGIO CALABRIA PALMI	G288	RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
REGGIO CALABRIA PAZZANO	G394	RIETI	CITTADUCALE	C746
REGGIO CALABRIA PLACANICA	G729	RIETI	CITTAREALE	C749
REGGIO CALABRIA PLATI`	G735	RIETI	COLLE DI TORA	C857
REGGIO CALABRIA POLISTENA	G791	RIETI	COLLEGIOVE	C859
REGGIO CALABRIA PORTIGLIOLA	G905	RIETI	COLLEVECCHIO	C876
REGGIO CALABRIA SAMO	H013	RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
REGGIO CALABRIA REGGIO DI CALABRIA	H224	RIETI	CONCERVIANO	C946
REGGIO CALABRIA RIACE	H265	RIETI	CONFIGNI	C959
REGGIO CALABRIA RIZZICONI	H359	RIETI	CONTIGLIANO	C969
REGGIO CALABRIA ROCCAFORTE DEL GRECO	H408	RIETI	COTTANELLO	D124
REGGIO CALABRIA ROCCELLA IONICA	H456	RIETI	FARA IN SABINA	D493
REGGIO CALABRIA ROGHUDI	H489	RIETI	FIAMIGNANO	D560
REGGIO CALABRIA ROSARNO	H558	RIETI	FORANO	D689
REGGIO CALABRIA SAN GIORGIO MORGETO	H889	RIETI	GRECCIO	E160
REGGIO CALABRIA SAN GIOVANNI DI GERACE	H903	RIETI	LEONESSA	E535
REGGIO CALABRIA SAN LORENZO	H959	RIETI	LONGONE SABINO	E681
REGGIO CALABRIA SAN LUCA	H970	RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
REGGIO CALABRIA SAN PIETRO DI CARIDA`	I102	RIETI	MAR CETELLI	E927
REGGIO CALABRIA SAN PROCOPIO	I132	RIETI	MICIGLIANO	F193
REGGIO CALABRIA SAN ROBERTO	I139	RIETI	MOMPEO	F319
REGGIO CALABRIA S CRISTINA D` ASPROMONTE	I176	RIETI	MONTASOLA	F430
REGGIO CALABRIA SANT` AGATA DEL BIANCO	I198	RIETI	MONTEBUONO	F446
REGGIO CALABRIA S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214	RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
REGGIO CALABRIA S EUFEMIA D` ASPROMONTE	I333	RIETI	MONTENERO SABINO	F579
REGGIO CALABRIA SANT` ILARIO DELLO IONIO	I341	RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
REGGIO CALABRIA S STEFANO IN ASPROMONTE	I371	RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687
REGGIO CALABRIA SCIDO	I536	RIETI	MORRO REATINO	F746
REGGIO CALABRIA SCILLA	I537	RIETI	PAGANICO SABINO	G232
REGGIO CALABRIA SEMINARA	I600	RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
REGGIO CALABRIA SERRATA	I656	RIETI	PETRELLA SALTO	G513
REGGIO CALABRIA SIDERNO	I725	RIETI	POGGIO BUSTONE	G756
REGGIO CALABRIA SINOPOLI	I753	RIETI	POGGIO CATINO	G757
REGGIO CALABRIA STAITI	I936	RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
REGGIO CALABRIA STIGNANO	I955	RIETI	POGGIO MOIANO	G764
REGGIO CALABRIA STILO	I956	RIETI	POGGIO NATIVO	G765
REGGIO CALABRIA TAURIANOVA	L063	RIETI	POSTA	G934
REGGIO CALABRIA TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127	RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951
REGGIO CALABRIA VARAPODIO	L673	RIETI	RIETI	H282
REGGIO CALABRIA VILLA SAN GIOVANNI	M018	RIETI	RIVODUTRI	H354
REGGIO CALABRIA SAN FERDINANDO	M277	RIETI	ROCCANTICA	H427
REGGIO EMILIA CAVRIAGO	C405	RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446




RIETI	SALISANO	H713	ROMA	NEROLA	F871
RIETI	SCANDRIGLIA	I499	ROMA	NETTUNO	F880
RIETI	SELCI	I581	ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
RIETI	TARANO	L046	ROMA	PALESTRINA	G274
RIETI	TOFFIA	L189	ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
RIETI	TORRI IN SABINA	L286	ROMA	PERCILE	G444
RIETI	VACONE	L525	ROMA	POLI	G784
RIETI	VARCO SABINO	L676	ROMA	POMEZIA	G811
ROMA	AGOSTA	A084	ROMA	PONZANO ROMANO	G874
ROMA	ALBANO LAZIALE	A132	ROMA	RIANO	H267
ROMA	ALLUMIERE	A210	ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297	ROMA	RIOFREDDO	H300
ROMA	ANTICOLI CORRADO	A309	ROMA	ROCCA CANTERANO	H387
ROMA	ANZIO	A323	ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370	ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ARICCIA	A401	ROMA	ROCCA PRIORA	H432
ROMA	ARSOLI	A446	ROMA	ROCCA SANTO STEFANO	H441
ROMA	ARTENA	A449	ROMA	ROMA	H501
ROMA	BELLEGRA	A749	ROMA	ROVIANO	H618
ROMA	BRACCIANO	B114	ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	CAMERATA NUOVA	B472	ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496	ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	CANALE MONTERANO	B576	ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	MANDELA	B632	ROMA	SANT`ANGELO ROMANO	I284
ROMA	CANTERANO	B635	ROMA	SANT`ORESTE	I352
ROMA	CAPENA	B649	ROMA	SARACINESCO	I424
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687	ROMA	SEJNI	I573
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828	ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116	ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	CASTEL MADAMA	C203	ROMA	TOLFA	L192
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237	ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266	ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	CERRETO LAZIALE	C518	ROMA	VALLEPIETRA	L611
ROMA	CERVARA DI ROMA	C543	ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	CERVETERI	C552	ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	CICILIANO	C677	ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	LANUVIO	C767	ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773	ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784	ROMA	ZAGAROLO	M141
ROMA	COLLEFERRO	C858	ROMA	SAN CESAREO	M295
ROMA	COLONNA	C900	RIMINI	CATTOLICA	C357
ROMA	FIANO ROMANO	D561	RIMINI	CORIANO	D004
ROMA	FILACCIANO	D586	RIMINI	GEMMANO	D961
ROMA	FORMELLO	D707	RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244
ROMA	FRASCATI	D773	RIMINI	MONDAINO	F346
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875	RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502
ROMA	GAVIGNANO	D945	RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
ROMA	GENAZZANO	D964	RIMINI	RIMINI	H294
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972	RIMINI	SALUDECIO	H724
ROMA	GROTTAFERRATA	E204	RIMINI	SAN CLEMENTE	H801
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263	RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921
ROMA	JENNE	E382	RIMINI	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368
ROMA	LICENZA	E576	SALERNO	ACERNO	A023
ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813	SALERNO	AGROPOLI	A091
ROMA	MANZIANA	E900	SALERNO	ALBANELLA	A128
ROMA	MARCELLINA	E924	SALERNO	ALFANO	A186
ROMA	MARINO	E958	SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064	SALERNO	AMALFI	A251
ROMA	MENTANA	F127	SALERNO	ANGRI	A294
ROMA	MONTE COMPATRI	F477	SALERNO	AQUARA	A343
ROMA	MONTEFLAVIO	F504	SALERNO	ASCEA	A460
ROMA	MONTELANICO	F534	SALERNO	ATENA LUCANA	A484
ROMA	MONTELIBRETTI	F545	SALERNO	AULETTA	A495
ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590	SALERNO	BARONISSI	A674
ROMA	MONTEROTONDO	F611	SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
ROMA	MONTORIO ROMANO	F692	SALERNO	BELLOSGUARDO	A756
ROMA	MORICONE	F730	SALERNO	BRACIGLIANO	B115
ROMA	MORLUPO	F734	SALERNO	BUCCINO	B242
ROMA	NAZZANO	F857	SALERNO	BUONABITACOLO	B266




SALERNO	CAGGIANO	B351	SALERNO	PERITO	G455
SALERNO	CALVANICO	B437	SALERNO	PERTOSA	G476
SALERNO	CAMEROTA	B476	SALERNO	PETINA	G509
SALERNO	CAMPAGNA	B492	SALERNO	PIAGGINE	G538
SALERNO	CAMPORA	B555	SALERNO	VALLE DELL' ANGELO	G540
SALERNO	CANNALONGA	B608	SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	CAPACCIO PAESTUM	B644	SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	CASALBUONO	B868	SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888	SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	CASAL VELINO	B895	SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959	SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	CASTELCIVITA	C069	SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	CASTELLABATE	C125	SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231	SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235	SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259	SALERNO	ROCCAGLIORIOSA	H412
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262	SALERNO	ROCCAPIEMONTE	H431
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306	SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	CAVA DE' TIRRENI	C361	SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444	SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	CENTOLA	C470	SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	CERASO	C485	SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	CICERALE	C676	SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	COLLIANO	C879	SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	CONCA DEI MARINI	C940	SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	CONTRONE	C973	SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	CONTURSI TERME	C974	SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011	SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195	SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	TEGGIANO	D292	SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	EBOLI	D390	SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	FELITTO	D527	SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	FISCIANO	D615	SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	FURORE	D826	SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	FUTANI	D832	SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026	SALERNO	SANT' ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027	SALERNO	SANT' ARSENIO	I307
SALERNO	GIOI	E037	SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	GIUNGANO	E060	SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480	SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	LAURINO	E485	SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	LAURITO	E486	SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	LAVIANO	E498	SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	LUSTRA	E767	SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814	SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	MAIORI	E839	SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138	SALERNO	SIANO	I720
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278	SALERNO	STIO	I960
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426	SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	MONTECORICE	F479	SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480	SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481	SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507	SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618	SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625	SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	MORIGERATI	F731	SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912	SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913	SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	NOVI VELIA	F967	SALERNO	BELLIZZI	M294
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011	SIENA	ASCIANO	A461
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023	SIENA	SINALUNGA	A468
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039	SIENA	BUNCONVENTO	B269
SALERNO	OMIGNANO	G063	SIENA	CASOLE D ELSA	B984
SALERNO	ORRIA	G121	SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SALERNO	OTTATI	G192	SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SALERNO	PADULA	G226	SIENA	CHIUSI	C662
SALERNO	PALOMONTE	G292	SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SALERNO	PELLEZZANO	G426	SIENA	MONTERIGGIONI	F598
SALERNO	PERDIFUMO	G447	SIENA	MONTICIANO	F676




SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153	SASSARI	BORUTTA	B064
SIENA	RADICOFANI	H156	SASSARI	BOTTIDDA	B094
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790	SASSARI	BUDDUSO`	B246
SIENA	SARTEANO	I445	SASSARI	BULTEI	B264
SIENA	SOVICILLE	I877	SASSARI	BULZI	B265
LA SPEZIA	AMEGLIA	A261	SASSARI	BURGOS	B276
LA SPEZIA	ARCOLA	A373	SASSARI	CALANGIANUS	B378
LA SPEZIA	BEVERINO	A836	SASSARI	CARGEGHE	B772
LA SPEZIA	BOLANO	A932	SASSARI	CASTELSARDO	C272
LA SPEZIA	BONASSOLA	A961	SASSARI	CHERMULE	C600
LA SPEZIA	BORGHETTO DI VARA	A992	SASSARI	CHIARAMONTI	C613
LA SPEZIA	BRUGNATO	B214	SASSARI	CODRONGIANUS	C818
LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410	SASSARI	COSSOINE	D100
LA SPEZIA	CARRO	B838	SASSARI	ESPORLATU	D441
LA SPEZIA	CARRODANO	B839	SASSARI	FLORINAS	D637
LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240	SASSARI	GIAVE	E019
LA SPEZIA	FOLLO	D655	SASSARI	ILLORAI	E285
LA SPEZIA	FRAMURA	D758	SASSARI	ITTIREDDU	E376
LA SPEZIA	SESTA GODANO	E070	SASSARI	ITTIRI	E377
LA SPEZIA	LA SPEZIA	E463	SASSARI	LAERRU	E401
LA SPEZIA	LEVANTO	E560	SASSARI	LUOGOSANTO	E747
LA SPEZIA	MAISSANA	E842	SASSARI	LURAS	E752
LA SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609	SASSARI	MARA	E902
LA SPEZIA	LUNI	G143	SASSARI	MARTIS	E992
LA SPEZIA	PIGNONE	G664	SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
LA SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275	SASSARI	MONTI	F667
LA SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304	SASSARI	MORES	F721
LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461	SASSARI	MUROS	F818
LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363	SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
LA SPEZIA	SARZANA	I449	SASSARI	NULE	F976
LA SPEZIA	VARESE LIGURE	L681	SASSARI	NULVI	F977
LA SPEZIA	VERNAZZA	L774	SASSARI	OLBIA	G015
LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819	SASSARI	OLMEDO	G046
LA SPEZIA	ZIGNAGO	M177	SASSARI	OSCHIRI	G153
SIRACUSA	AUGUSTA	A494	SASSARI	OSILO	G156
SIRACUSA	AVOLA	A522	SASSARI	OSSI	G178
SIRACUSA	BUCCHERI	B237	SASSARI	OZIERI	G203
SIRACUSA	BUSCEMI	B287	SASSARI	PADRIA	G225
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603	SASSARI	PALAU	G258
SIRACUSA	CARLENTINI	B787	SASSARI	PATTADA	G376
SIRACUSA	CASSARO	C006	SASSARI	PERFUGAS	G450
SIRACUSA	FERLA	D540	SASSARI	PLOAGHE	G740
SIRACUSA	FLORIDIA	D636	SASSARI	PORTO TORRES	G924
SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768	SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962
SIRACUSA	LENTINI	E532	SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SIRACUSA	MELILLI	F107	SASSARI	ROMANA	H507
SIRACUSA	NOTO	F943	SASSARI	AGLIENTU	H848
SIRACUSA	PACHINO	G211	SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267	SASSARI	SASSARI	I452
SIRACUSA	ROSOLINI	H574	SASSARI	SEDINI	I565
SIRACUSA	SIRACUSA	I754	SASSARI	SEMESTENE	I598
SIRACUSA	SOLARINO	I785	SASSARI	SENNORI	I614
SIRACUSA	SORTINO	I864	SASSARI	SILIGO	I732
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257	SASSARI	SORSO	I863
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279	SASSARI	TELTU	L088
SASSARI	AGGIUS	A069	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115	SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	ALGHERO	A192	SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	ANELA	A287	SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	ARDARA	A379	SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	ARZACHENA	A453	SASSARI	TULA	L464
SASSARI	BANARI	A606	SASSARI	URI	L503
SASSARI	BENETUTTI	A781	SASSARI	USINI	L509
SASSARI	BERCHIDDA	A789	SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	BESSEDE	A827	SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SASSARI	BONNANARO	A976	SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	BONO	A977	SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	BONORVA	A978	SASSARI	GOLFO ARANCI	M274
SASSARI	BORTIGIADAS	B063	SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275




SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276	TARANTO	MANDURIA	E882
SASSARI	TERGU	M282	TARANTO	MARTINA FRANCA	E986
SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284	TARANTO	MARUGGIO	E995
SASSARI	STINTINO	M290	TARANTO	MASSAFRA	F027
SASSARI	ERULA	M292	TARANTO	MONTEIASI	F531
SASSARI	PADRU	M301	TARANTO	MONTEMESOLA	F563
SAVONA	ALBENGA	A145	TARANTO	MONTEPARANO	F587
SAVONA	ANDORA	A278	TARANTO	MOTTOLA	F784
SAVONA	ARNASCO	A422	TARANTO	PALAGIANELLO	G251
SAVONA	BALESTRINO	A593	TARANTO	PALAGIANO	G252
SAVONA	BARDINETO	A647	TARANTO	PULSANO	H090
SAVONA	BOISSANO	A931	TARANTO	ROCCAFORZATA	H409
SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	A999	TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882
SAVONA	BORMIDA	B048	TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369	TARANTO	SAVA	I467
SAVONA	CALIZZANO	B416	TARANTO	TARANTO	L049
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927	TARANTO	TORRICELLA	L294
SAVONA	CASTELBIANCO	C063	TARANTO	STATTE	M298
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276	TERAMO	ANCARANO	A270
SAVONA	CENGIO	C463	TERAMO	ARSITA	A445
SAVONA	CERIALE	C510	TERAMO	ATRI	A488
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729	TERAMO	BASCIANO	A692
SAVONA	COSSERIA	D095	TERAMO	BELLANTE	A746
SAVONA	DEGO	D264	TERAMO	BISENTI	A885
SAVONA	ERLI	D424	TERAMO	CAMPLI	B515
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522	TERAMO	CANZANO	B640
SAVONA	FINALE LIGURE	D600	TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040
SAVONA	GARLENDIA	D927	TERAMO	CASTELLALTO	C128
SAVONA	GIUSTENICE	E064	TERAMO	CASTELLI	C169
SAVONA	GIUSVALLA	E066	TERAMO	COLLEDARA	C311
SAVONA	LOANO	E632	TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316
SAVONA	MAGLIOLO	E816	TERAMO	CASTILENTI	C322
SAVONA	MILLESIMO	F213	TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449
SAVONA	MIOGLIA	F226	TERAMO	CERMIGNANO	C517
SAVONA	MURIALDO	F813	TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781
SAVONA	ONZO	G076	TERAMO	COLONNELLA	C901
SAVONA	ORTOVERO	G144	TERAMO	CONTROGUERRA	C972
SAVONA	OSIGLIA	G155	TERAMO	CORROPOLI	D043
SAVONA	PALLARE	G281	TERAMO	CORTINO	D076
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542	TERAMO	CROGNALETO	D179
SAVONA	PLODIO	G741	TERAMO	GIULIANOVA	E058
SAVONA	PONTINVREA	G866	TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343
SAVONA	QUILIANO	H126	TERAMO	MARTINSICURO	E989
SAVONA	RIALTO	H266	TERAMO	MONTEFINO	F500
SAVONA	ROCCAVIGNALE	H452	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585
SAVONA	SASSELLO	I453	TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690
SAVONA	SAVONA	I480	TERAMO	MORRO D'ORO	F747
SAVONA	STELLA	I946	TERAMO	MOSCIANO SANT'ANGELO	F764
SAVONA	STELLANELLO	I947	TERAMO	PINETO	F831
SAVONA	TESTICO	L152	TERAMO	NERETO	F870
SAVONA	TOIRANO	L190	TERAMO	NOTARESCO	F942
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315	TERAMO	PENNA SANT'ANDREA	G437
SAVONA	URBE	L499	TERAMO	PIETRACAMELA	G608
SAVONA	VADO LIGURE	L528	TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
SAVONA	VARAZZE	L675	TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
SAVONA	VENDONE	L730	TERAMO	SANT'OMERO	I348
SAVONA	VEZZI PORTIO	L823	TERAMO	SILVI	I741
SAVONA	VILLANOVA D'ALBENGA	L975	TERAMO	TERAMO	L103
TARANTO	AVETRANA	A514	TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TARANTO	CAROSINO	B808	TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TARANTO	CASTELLANETA	C136	TERAMO	TORTORETO	L307
TARANTO	CRISPIANO	D171	TERAMO	TOSSICIA	L314
TARANTO	FAGGIANO	D463	TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597
TARANTO	FRAGAGNANO	D754	TORINO	BORGOMASINO	B021
TARANTO	GINOSA	E036	TORINO	CAREMA	B762
TARANTO	GROTTAGLIE	E205	TORINO	POIRINO	G777
TARANTO	LATERZA	E469	TORINO	PRAGELATO	G973
TARANTO	LEPORANO	E537	TRAPANI	ALCAMO	A176
TARANTO	LIZZANO	E630	TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288



TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385	UDINE	AQUILEIA	A346
TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521	UDINE	ARTA TERME	A447
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130	UDINE	ARTEGNA	A448
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286	UDINE	BAGNARIA ARSA	A553
TRAPANI	CUSTOMACI	D234	UDINE	BASILIANO	A700
TRAPANI	ERICE	D423	UDINE	BERTIOLO	A810
TRAPANI	FAVIGNANA	D518	UDINE	BICINICCO	A855
TRAPANI	GIBELLINA	E023	UDINE	BUTTRIO	B309
TRAPANI	MARSALA	E974	UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061	UDINE	CARLINO	B788
TRAPANI	PACECO	G208	UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327
TRAPANI	PANTELLERIA	G315	UDINE	CAVAZZO CARNICO	C389
TRAPANI	VALDERICE	G319	UDINE	CERCIVENTO	C494
TRAPANI	PORGANNA	G347	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556
TRAPANI	POGGIOREALE	G767	UDINE	CHIOPRIS VISCONE	C641
TRAPANI	SALAPARUTA	H688	UDINE	CHIUSAFORTE	C656
TRAPANI	SALEMI	H700	UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758
TRAPANI	SANTA NINFA	I291	UDINE	CODROIPO	C817
TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407	UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885
TRAPANI	TRAPANI	L331	UDINE	COMGLIANS	C918
TRAPANI	VITA	M081	UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027
TRAPANI	PETROSINO	M281	UDINE	COSEANO	D085
TERNI	ACQUASPARTA	A045	UDINE	DRENCHIA	D366
TERNI	ALLERONA	A207	UDINE	ENEMONZO	D408
TERNI	ALVIANO	A242	UDINE	FAEDIS	D455
TERNI	AMELIA	A262	UDINE	FAGAGNA	D461
TERNI	ARRONE	A439	UDINE	FIUMICELLO	D627
TERNI	ATTIGLIANO	A490	UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700
TERNI	BASCHI	A691	UDINE	FORNI AVOLTRI	D718
TERNI	CALVI DELL' UMBRIA	B446	UDINE	FORNI DI SOPRA	D719
TERNI	CASTEL GIORGIO	C117	UDINE	FORNI DI SOTTO	D720
TERNI	CASTEL VISCARDO	C289	UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962
TERNI	FABRO	D454	UDINE	GONARS	E083
TERNI	FERENTILLO	D538	UDINE	LATISANA	E473
TERNI	FICULLE	D570	UDINE	LAUCO	E476
TERNI	GIOVE	E045	UDINE	LESTIZZA	E553
TERNI	GUARDEA	E241	UDINE	LUSEVERA	E760
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729	UDINE	MAJANO	E833
TERNI	MONTECASTRILLI	F457	UDINE	MALBORGHETTO-VALBRUNA	E847
TERNI	MONTECCHIO	F462	UDINE	MANZANO	E899
TERNI	MONTEFRANCO	F510	UDINE	MARANO LAGUNARE	E910
TERNI	MONTEGABBIONE	F513	UDINE	MARTIGNACCO	E982
TERNI	MONTELEONE D' ORVIETO	F543	UDINE	MERETO DI TOMBA	F144
TERNI	NARNI	F844	UDINE	MOGGIO UDINESE	F266
TERNI	ORVIETO	G148	UDINE	MOIMACCO	F275
TERNI	OTRICOLI	G189	UDINE	MORTEGLIANO	F756
TERNI	PARRANO	G344	UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832
TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432	UDINE	NIMIS	F898
TERNI	POLINO	G790	UDINE	OVARO	G198
TERNI	PORANO	G881	UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268
TERNI	SAN GEMINI	H857	UDINE	PALUZZA	G300
TERNI	SAN VENANZO	I381	UDINE	PASIAN DI PRATO	G352
TERNI	STRONCONE	I981	UDINE	PAULARO	G381
TERNI	TERNI	L117	UDINE	PAVIA DI UDINE	G389
TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258	UDINE	TAIPANA	G736
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324	UDINE	POCENIA	G743
TRIESTE	DUINO-AURISINA	D383	UDINE	PONTEBBA	G831
TRIESTE	MONRUPINO	F378	UDINE	PORPETTO	G891
TRIESTE	SGONICO	I715	UDINE	POVOLETTO	G949
TRIESTE	TRIESTE	L424	UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966
TREVISO	CORDIGNANO	C992	UDINE	PRADAMANO	G969
TREVISO	FREGONA	D794	UDINE	PRATO CARNICO	H002
TREVISO	GAJARINE	D854	UDINE	PRECENICCO	H014
TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269	UDINE	PREMARIACCO	H029
TREVISO	ODERZO	F999	UDINE	PREPOTTO	H040
TREVISO	SUSEGANA	L014	UDINE	PULFERO	H089
TREVISO	VEDELAGO	L706	UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	A103	UDINE	REANA DEL ROJALE	H206
UDINE	AMPEZZO	A267	UDINE	REMANZACCO	H229



UDINE	RIGOLATO	H289	VITERBO	CORCHIANO	C988
UDINE	RIVE D' ARCANO	H347	VITERBO	TARQUINIA	D024
UDINE	RONCHIS	H533	VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
UDINE	RUDA	H629	VITERBO	FALERIA	D475
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895	VITERBO	FARNESE	D503
UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906	VITERBO	GALLESE	D870
UDINE	SAN LEONARDO	H951	VITERBO	GRADOLI	E126
UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	I092	VITERBO	GRAFFIGNANO	E128
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248	VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
UDINE	SAN VITO AL TORRE	I404	VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405	VITERBO	LATERA	E467
UDINE	SAURIS	I464	VITERBO	LUBRIANO	E713
UDINE	SAVOGNA	I478	VITERBO	MARTA	E978
UDINE	SEDEGLIANO	I562	VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
UDINE	SOCCHIEVE	I777	VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
UDINE	SUTRIO	L018	VITERBO	MONTE ROMANO	F603
UDINE	TARCENTO	L050	VITERBO	MONTEROSI	F606
UDINE	TARVISIO	L057	VITERBO	NEPI	F868
UDINE	TAVAGNACCO	L065	VITERBO	ONANO	G065
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	L144	VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
UDINE	TOLMEZZO	L195	VITERBO	ORTE	G135
UDINE	TORREANO	L246	VITERBO	PIANSANO	G571
UDINE	TORVISCOSA	L309	VITERBO	PROCENO	H071
UDINE	TREPPA GRANDE	L382	VITERBO	RONCIGLIONE	H534
UDINE	TRICESIMO	L421	VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	L438	VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
UDINE	UDINE	L483	VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
UDINE	VARMO	L686	VITERBO	SUTRI	L017
UDINE	VENZONE	L743	VITERBO	TESSENNANO	L150
UDINE	VILLA SANTINA	L909	VITERBO	TUSCANIA	L310
UDINE	VILLA VICENTINA	M034	VITERBO	VALENTANO	L569
UDINE	VISCO	M073	VITERBO	VALLERANO	L612
UDINE	ZUGLIO	M200	VITERBO	VEJANO	L713
UDINE	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	M311	VITERBO	VETRALLA	L814
VERBANIA	CRODO	D177	VITERBO	VIGNANELLO	L882
VERBANIA	MONTECRESTESE	F483	VITERBO	VITERBO	M082
VERBANIA	VARZO	L691	VITERBO	VITORCHIANO	M086
VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE	C714	VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741	VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VENEZIA	PORTOGRUARO	G914	VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040	VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197
VENEZIA	TEGLIO VENETO	L085	VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VICENZA	TONEZZA DEL CIMONE	D717	VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VICENZA	ROSA	H556	VIBO VALENTIA	DASA	D253
VERONA	GREZZANA	E171	VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VERONA	NEGRAR	F861	VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040	VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412	VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VITERBO	BAGNOREGIO	A577	VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628	VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VITERBO	VASANELLO	A701	VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704	VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706	VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VITERBO	BLERA	A857	VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VITERBO	BOLSENA	A949	VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VITERBO	BOMARZO	A955	VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VITERBO	CALCATA	B388	VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VITERBO	CANEPINA	B597	VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VITERBO	CANINO	B604	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VITERBO	CAPODIMONTE	B663	VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VITERBO	CAPRANICA	B688	VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843
VITERBO	CAPRAROLA	B691	VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VITERBO	CARBOGNANO	B735	VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VITERBO	CASTEL SANT' ELIA	C269	VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315	VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VITERBO	CELLENO	C446	VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VITERBO	CELLERE	C447	VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765	VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VITERBO	CIVITELLA D' AGLIANO	C780	VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785



VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D' IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	SANT' ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	SPADOLA	I884
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204

17A08659

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Bando per il finanziamento di iniziative sinergiche proposte da organizzazioni della società civile, enti di ricerca e università, nel quadro del *Technical support spending* al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria.

Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro (di cui all'art. 26, legge n. 125/2004), e gli enti di ricerca e università (di cui all'art. 24, legge n. 125/2014), possono presentare istanza per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di iniziative da loro proposte nel quadro del «*Technical support spending*» al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria.

Il termine per la presentazione delle proposte è il 5 febbraio 2018.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it

Il sito www.aics.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

17A08713

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*


In data 11 dicembre 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Francesco Mortelliti, Console generale onorario della Repubblica delle Filippine in Reggio Calabria.

17A08652

Rilascio di *exequatur*

In data 11 dicembre 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Riccardo Sarra, Console onorario della Repubblica del Sud Africa in Firenze.

17A08656



MINISTERO DELL'INTERNO**Disapplicazione della sanzione al comune di Santa Flavia
per il mancato rispetto del patto di stabilità, anno 2011**

Si comunica che in data 15 dicembre 2017 è stato emanato il decreto del direttore centrale della Finanza locale concernente la disapplicazione della sanzione al Comune di Santa Flavia per il mancato rispetto del patto di stabilità anno 2011.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/circ/dec40-17.html>.


17A08655

*ADELE VERDE, redattore**DELIA CHIARA, vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-302) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 1 2 2 9 *

€ 1,00

